



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907

ROMA — Giovedì, 26 settembre

Numero 228.

DIREZIONE

In Via Larga nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

In Via Larga nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
 a domicilio e nel Regno > > 20; > > 19; > > 10
 Per gli Stati dell'Unione postale > > 20; > > 19; > > 10
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
 Altri annunci 0.30 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzione ai vedersi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

R. decreto n. 636 che approva l'unico testo unico delle leggi sanitarie — RR. decreti nn. 649 e 650 concernenti: Approvazione del ruolo organico del personale di servizio della Corte dei conti — Trasferimento in Sacile della sede del distretto militare di Udine — Ministero dell'interno: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avvisi — Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Rettifica d'intestazione — Smarrimento di ricevuta — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — I Congressi di Venezia e di Cremona — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 636 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, che dà facoltà al Nostro Governo di modificare il regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, e di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 22 dicembre

1888, n. 5849, colle disposizioni della legge 25 febbraio 1904, n. 57, del regolamento anzidetto e delle seguenti altre leggi:

1° legge 12 giugno 1866, n. 2967, sulla coltivazione del riso;

2° legge 19 luglio 1894, n. 356, sulla fabbricazione e vendita del burro artificiale;

3° legge 14 luglio 1898, n. 317, sul pagamento degli stipendi ai medici condotti;

4° legge 21 dicembre 1899, n. 472, sulla fabbricazione e vendita dei vaccini, virus, e cc.; e quella modificativa 13 giugno 1901, n. 212;

5° legge 21 dicembre 1899, n. 473, portante una aggiunta all'art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

6° legge 21 dicembre 1899, n. 474 circa la istituzione degli armadi farmaceutici;

7° legge 2 novembre 1901, n. 460 contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria;

8° legge 26 giugno 1902, n. 272 portante modificazioni alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e relativi decreti-legge, cioè i Regi. decreti 16 novembre 1902, n. 463, 28 dicembre 1907, n. 537 e 28 dicembre 1902, n. 538;

9° legge 7 luglio 1902, n. 286 sul personale tecnico governativo di sanità marittima;

10° legge 21 luglio 1902, n. 427 contenente disposizioni per combattere la pellagra;

Veduto l'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 209, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare e pubblicare con l'anzidetto testo unico delle leggi sanitarie, le disposizioni della legge stessa e quelle da essa non modificate delle altre leggi 23 dicembre 1900, n. 505, 2 novembre 1901, n. 460 e 22 giugno 1902, n. 224;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 360, colla quale

furono sostituite le due precedenti leggi 21 dicembre 1899, n. 472 e 13 giugno 1901, n. 212;

Veduto il R. decreto 27 luglio 1905, n. 487, col quale venne approvato il regolamento per la profilassi delle malattie celtiche, in modificazione del precedente regolamento 27 ottobre 1891, n. 605;

Veduto l'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 368, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare e riunire le disposizioni della legge stessa con l'anzidetto testo unico delle leggi sanitarie;

Veduta la legge 16 giugno 1907, n. 337, che abroga e sostituisce quella del 12 giugno 1866, n. 2967, sopra citata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Vi. tr. Il guardastigilli: ORLANDO.

TITOLO I.

Ordinamento dell'amministrazione
e dell'assistenza sanitaria del Regno

CAPO I.

Degli uffici sanitari

Art. 1.

(Art. 1 legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

La tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai sindaci.

Art. 2.

(Art. 2 legge 22 dicembre 1888, n. 5849 - art. 6 legge 26 giugno 1902, n. 272 - R. decreto 16 novembre 1902, n. 463).

Sono istituiti presso il Ministero dell'interno una direzione generale della sanità pubblica, ed un Consiglio superiore di sanità.

In ogni Provincia, alla dipendenza del prefetto, sarà un Consiglio provinciale di sanità. Vi sarà pure un medico provinciale.

In ogni Comune sarà un medico ufficiale sanitario.

Art. 3.

(Art. 3 legge 22 dicembre 1888, n. 5849 - art. 3 legge 25 febbraio 1904, n. 57).

All'assistenza medica chirurgica ed ostetrica, gratuita per i poveri dentro e fuori dell'abitato alla somministrazione gratuita ai

poveri dei medicinali, ed alla assistenza zootica, limitata ai luoghi ove ne sarà riconosciuto il bisogno, provvederanno i Comuni sia isolatamente sia associati in Consorzi, quando l'una o le altre non siano assicurate altrimenti.

I Comuni dovranno altresì provvedere alla vigilanza igienica; quelli di popolazione superiore a 20,000 abitanti con adatto personale e con convenienti laboratori; gli altri per mezzo del personale sanitario di cui dispongono.

CAPO II.

Del Consiglio superiore di sanità

Art. 4.

(Art. 4 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 - art. 6 della legge 26 giugno 1902, n. 272 - R. decreto 28 dicembre 1902, n. 537).

Il Consiglio superiore di sanità è composto:

- di otto dottori in medicina o chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica;
- di due ingegneri esperti nella ingegneria sanitaria;
- di due naturalisti;
- di due chimici;
- di tre veterinari;
- di un farmacista;
- di un giureconsulto;
- di due persone esperte nelle materie amministrative;
- di due persone esperte nelle scienze agrarie.

Essi saranno nominati con decreto Reale sopra proposta del ministro dell'interno: avranno una indennità di presenza per le sedute cui intervengono.

Sei almeno di loro debbono risiedere nella capitale.

Durano in carica tre anni, e possono essere rinominati.

Faranno inoltre parte del Consiglio stesso:

- il direttore generale della sanità pubblica;
- un medico ispettore del Corpo sanitario militare;
- un medico ispettore del Corpo sanitario marittimo;
- il colonnello capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria del Regio esercito;
- il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;
- il direttore generale della marina mercantile;
- il direttore generale della statistica;
- il direttore generale dell'agricoltura.

Il ministro designa a presiedere un membro dello stesso Consiglio, ed a segretario un medico impiegato dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno. Questo segretario non avrà voto nel Consiglio.

Art. 5.

(Art. 5 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 - art. 5 o 6 della legge 25 febbraio 1904, n. 57 - art. 3 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il Consiglio superiore di sanità:

porta la sua attenzione sui fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del Regno, dei quali sarà informato dal Ministero dell'interno;

propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dell'Amministrazione sanitaria;

dà parere sulle questioni che gli saranno deferite dal ministro dell'interno.

Il suo parere deve essere chiesto:

- su tutti i regolamenti da emanarsi dal ministro riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;
- sulle questioni di massima cui possono dar luogo i regolamenti locali d'igiene;
- sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene;

sui decreti contro le deliberazioni del prefetto o del Consiglio provinciale sanitario, e contro quelle dell'art. 6 della legge, sui quali le Commissioni provinciali sono d'ufficio.

sui ricorsi per l'ordine e la disciplina del personale sanitario nei Comuni e gli uffici sanitari, e sui ricorsi di Comuni, città, frazioni e di corporazioni contro il servizio ed il personale sanitario degli ospedali od istituti privati;

sui regolamenti speciali per la risicoltura a norma dell'art. 71 del presente testo unico;

e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

Art. 6

(Art. 6 della legge 22 dicembre 1888, n. 5319).

Il Consiglio superiore di sanità avrà sedute ordinarie e straordinarie; le prime, nei periodi determinati dal regolamento generale indicato nell'art. 218; le seconde, tutte le volte che sarà convocato dal ministro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la metà almeno dei suoi componenti; nei casi però nei quali si tratterà di dare un parere domandato con urgenza dal ministro, potrà deliberare con la sola presenza della maggioranza dei membri residenti nella capitale.

Art. 7.

(Art. 7 della legge 12 dicembre 1888, n. 5319 - Art. 6 della legge 23 giugno 1902, n. 272 - R. decreto 16 novembre 1902, n. 463).

Il direttore generale della sanità pubblica in forma di Consiglio superiore di sanità di fatto e di diritto igienico e la sanità nel Regno, degli studi fatti dall'Ufficio e degli intendimenti del Ministero intorno agli argomenti su cui il Consiglio deve deliberare.

CAPO III.

Del Consiglio provinciale di sanità

Art. 8

(Art. 8 della legge 22 dicembre 1888, n. 5319 - Art. 6 della legge 23 giugno 1902, n. 272 - R. decreto 28 dicembre 1902, n. 507).

Il consiglio provinciale di sanità è composto:
di tre dottori in medicina e chirurgia;
di un cultore di chimica;
di un giuriconsullo;
di un farmacista;
di due veterinari;
di un ingegnere;
di una persona esperta nel settore amministrativo;
di una persona esperta nelle cose agrarie.

Però nella provincia di Roma ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno cinque, gli ingegneri tre, i veterinari tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gli ingegneri due.

I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario saranno nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il prefetto sarà presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile o penale; il medico provinciale; il veterinario provinciale, dove esiste; l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della Provincia.

Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della Prefettura, il quale non avrà voto.

Art. 9.

(Art. 9 della legge 22 dicembre 1888, n. 5319 - Art. 3 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il Consiglio provinciale di sanità:

porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica nella Provincia;

emette il prefetto quei provvedimenti e quelle autorizzazioni che gli sono proposte;

emette il suo parere su tutte le questioni che gli saranno deferite dal prefetto;

propone i regolamenti speciali per la risicoltura, indicati nell'art. 73.

Il suo parere sarà richiesto:

a) sui regolamenti locali d'igiene prima di essere trasmessi al Ministero dell'interno;

b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti speciali a scopo igienico;

c) sui consorzi comunali per il servizio medico-ostetrico o veterinario;

d) sulle contestazioni tra sanitari e municipi, corporazioni e privati per ragioni di servizio sanitario ed igienico;

e) sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria o gli esercenti illegalmente;

f) sulle discipline da applicarsi alle industrie manifatturiere ed agricole e le cautele igieniche richieste a tutela dei lavoratori;

g) sui provvedimenti igienici da disporsi agli stabilimenti pubblici o di pubblico accesso o di riunione;

h) sulla rilastrazione interna lo stato sanitario della provincia, compilata dal medico provinciale, da spedirsi ogni anno al ministro dell'interno, colle osservazioni del Consiglio ove occorrono e sui rapporti del veterinario provinciale;

i) sui reclami contro le decisioni dei sindaci intorno alla salubrità delle case ed a lavori nocivi all'igiene, di cui agli articoli 63 e 70;

l) e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

CAPO IV.

Della direzione generale della sanità pubblica

Art. 10

(Art. 5 e 6 della legge 23 giugno 1902, n. 272, art. 1 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463, R. decreto 28 dicembre 1902, n. 507).

La direzione generale della sanità pubblica è costituita da un direttore generale e di un vicedirettore generale; di ispettori per il servizio medico, per il servizio culturale e per il servizio veterinario, di un ufficio per gli affari generali; di una divisione tecnica per il servizio igienico generale, di una divisione tecnica per il servizio zootecnico, di una divisione amministrativa e della segreteria del Consiglio superiore di sanità.

Presso la direzione generale della sanità pubblica sono istituiti due posti d'ispettore veterinario con lo stipendio annuo rispettivamente di L. 5000 e 4000, ai quali sono affidate le ispezioni ordinarie e straordinarie sul servizio zootecnico e nei casi di epizootie, oltre le altre attribuzioni determinate nel regolamento di polizia veterinaria.

Alle piante organiche del Ministero dell'interno sono aggiunti i posti indicati nella tabella annessa (tabella n. 1).

Art. 11.

(Art. 2 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463).

I posti di ispettore generale medico, d'ispettore del servizio culturale e di direttore capo di Divisione (medico) per il servizio igienico generale e i posti di segretario medico del Consiglio superiore di sanità sono conferiti per concorso, per titoli (titoli di servizio e scientifici) fra tutti i medici provinciali del Regno senza distinzione di classe.

Sono del pari conferiti per concorso i posti di segretario inge-

gnere e di archivista disegnatore presso la segreteria del Consiglio superiore di sanità.

Art. 12.

(Art. 3 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463).

Il posto di direttore capo della Divisione tecnica per il servizio zoiatrico sarà conferito per promozione, per merito, a scelta fra i funzionari tecnici aventi grado di caposezione veterinario o di ispettore veterinario.

Art. 13.

(Art. 4 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463).

I posti di ispettore veterinario e di caposezione veterinario presso la divisione tecnica per il servizio zoiatrico saranno dati per concorso fra i veterinaei provinciali, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 14.

(Art. 5 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463).

I posti di segretario tecnico presso la divisione tecnica per il servizio igienico generale e presso la divisione tecnica per il servizio zoiatrico saranno conferiti in seguito a concorso per esami, secondo le norme che verranno stabilite con decreto Ministeriale che determinerà pure, oltre ai programmi e modalità degli esami, le condizioni di età e tutti gli altri requisiti di ammissione.

Art. 15.

(Art. 6 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463).

I concorsi per tutti i posti indicati nei precedenti articoli, che giusta la tabella indicata nell'art. 10 abbiano due o più classi, saranno aperti per la classe inferiore. Potranno, di conseguenza, essere banditi concorsi e nominati funzionari in più del numero stabilito dalla tabella organica per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nella classe superiore.

CAPO V.

Del medico provinciale

Art. 16.

(Art. 10 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 14 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, legge 19 luglio 1862, n. 722)

Il medico provinciale è nominato con decreto Reale colle norme che saranno indicate da apposito regolamento.

Egli non potrà cumulare altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento in conformità dell'art. 3 della legge sulla cumulazione degli impieghi del 19 luglio 1862 n. 722, anche se tale impiego sia esercitato nel capoluogo della Provincia, ove egli deve avere stabile residenza.

Nelle Provincie dove non si sia provveduto alla nomina del medico provinciale, potranno esserne disimpegnate le funzioni da uno dei medici del Consiglio provinciale sanitario, designato dal ministro dell'interno.

Ove per l'estensione della Provincia, non sarà riconosciuto il bisogno, il ministro potrà designare in alcuni capiluoghi di circondario medici per coadiuvare il medico provinciale.

Art. 17.

(Art. 11 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Il medico provinciale:

- a) si tiene in corrispondenza cogli ufficiali sanitari comunali per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;
- b) veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei Comuni, sugli Istituti sanitari in tutta la Provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
- c) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare

la pubblica salute, gli propone i provvedimenti d'urgenza reclamati dalla pubblica incolumità;

d) promuove dal prefetto la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per sottoporgli le quistioni e averne il parere in tutte le materie sulle quali deve essere per legge sentito;

e) dà voto sulle deliberazioni dei Consorzi o sui capitoli relativi per i servizi medico, chirurgo ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio;

f) espone al prefetto i bisogni e i desiderati attinenti ad interessi igienici della Provincia;

g) ispeziona le farmacie della Provincia, assistito, ove occorra, da un chimico o da un farmacista;

h) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria, nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati;

i) redige la relazione annuale sullo stato sanitario in Provincia.

CAPO VI.

Dell'ufficiale sanitario comunale

Art. 18.

(Art. 12 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

L'ufficiale sanitario sarà nominato dal prefetto, su proposta del Consiglio provinciale sanitario, nella persona del medico condotto, in quei Comuni nei quali non sia possibile l'esercizio separato delle due funzioni.

All'ufficiale sanitario, così nominato, si applicano tutte le disposizioni relative al medico condotto contenute nel seguente Capo VII, fatta eccezione della stabilità come ufficiale sanitario, la quale cessa tostochè sia possibile scindere le due funzioni.

In tutti gli altri casi l'ufficiale sanitario, sia comunale, sia consorziale, dovrà essere scelto fuori dei medici condotti e la sua nomina sarà fatta per titoli e per esami, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Tale nomina varrà soltanto per un biennio di prova, trascorso il quale, il prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario, provvederà con decreto motivato alla nomina definitiva o al licenziamento.

Nei Comuni i quali abbiano uno speciale ufficio d'igiene, capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, l'ufficiale sanitario comunale.

Art. 19.

(Art. 1, comma 1° lettera A e comma 2°, della legge 25 febbraio 1894, n. 57).

I Comuni possono unirsi in Consorzio per provvedere al servizio del medico ufficiale sanitario.

A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni dell'art. 25.

Art. 20.

(Art. 2 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Gli ufficiali sanitari comunali sono considerati come ufficiali governativi e, come tali, dipendono direttamente, oltre che dal sindaco o presidente del Consorzio, dall'autorità sanitaria provinciale con la quale corrispondono e della quale eseguono gli ordini.

Art. 21.

(Art. 13 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

L'ufficiale sanitario comunale:

- vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e ne tiene costantemente informato il medico provinciale;
- denuncia sollecitamente a quest'ultimo e contemporaneamente

al sindaco tutto ciò che nell'interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, non che le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico provinciale.

Art. 22.

(Art. 2 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Sono estese le disposizioni dei seguenti articoli 37, 38, 39, 40 e 41 e quello della legge 14 luglio 1898, n. 335, agli ufficiali sanitari.

Art. 23.

(Art. 8, 1° comma della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Le disposizioni dell'art. 26 sono applicabili per quanto riguarda la misura dell'indennità da corrispondersi all'ufficiale sanitario.

CAPO VII.

Dell'assistenza medica, chirurgica, ostetrica nei Comuni e della somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri

SEZIONE I.

Art. 24.

(Art. 14 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 3 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica dentro e fuori dell'abitato, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel Comune e da esso stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il Comune stipenderà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

Però, dove esistano opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati e saranno soltanto obbligati a completarla.

Art. 25.

(Art. 15 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 3°, 1° comma, della legge 21 dicembre 1899, n. 474).

I Comuni, che, per le loro condizioni economiche, per la loro speciale posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, sono obbligati a stipendarli uniti in consorzio con altri Comuni, secondo convenzioni da approvarsi dal prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 26.

(Art. 8 - 1ª parte del 1° comma e 2° comma - della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Ad assicurare un regolare e completo servizio di assistenza medico chirurgico, la Giunta provinciale amministrativa può aumentare a congrua misura, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale, la retribuzione dei medici condotti, tenuto conto delle condizioni finanziarie del Comune o Consorzio, dell'importanza dell'opera richiesta al medico e di tutte le altre fonti di reddito professionale al medico stesso.

Da queste deliberazioni della Giunta amministrativa è sempre però data facoltà di ricorso da parte dei Comuni al Consiglio superiore di sanità.

Art. 27.

(Art. 1 della legge 21 dicembre 1899, n. 474).

Nei Comuni, o frazioni di Comuni ove manchi una farmacia, o quando quelle esistenti nei Comuni limitrofi, o nel capoluogo, siano molto distanti e di difficile accesso, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, potrà rendere obbligatorio l'impianto di un « armadio farmaceutico » da custodirsi ed esercitarsi dal medico condotto.

Art. 28.

(Articoli 2 e 3 - 2° comma - della legge 21 dicembre 1899, n. 474).

La dotazione dell'armadio è limitata ai soli medicinali urgenti, i quali dovranno essere acquistati presso una delle farmacie dei Comuni contermini.

La spesa per l'impianto dell'armadio e per la provvista dei medicinali è a carico del Comune; però la gestione amministrativa di esso dovrà dal Comune essere affidata alla Congregazione di carità o ad altra pia istituzione, qualora le medesime provvedano al servizio dei medicinali per i poveri infermi.

Il prezzo tariffale dei farmaci somministrati in base alla prescrizione medica, sarà esatto con le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità, saranno determinate le norme relative all'impianto degli armadi ed al loro funzionamento tecnico ed amministrativo.

Art. 29.

(Art. 1 - comma 1° lett. d - della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

I Comuni possono unirsi in consorzio per l'impianto ed esercizio delle farmacie.

A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni del precedente art. 25.

Art. 30.

(Art. 4 della legge 25 febbraio 1904, n. 57 - 1°, 2°, 3° e 4° comma).

La nomina dei medici-chirurghi condotti stipendiati dal Comune o Consorzio di comuni deve aver luogo in seguito a concorso bandito dal Comune o dal Consorzio.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Consiglio provinciale di sanità, e sarà composta nei modi da stabilirsi dal regolamento.

Essa, nella relazione da presentare al Comune o alla rappresentanza del Consorzio designata, fra tutti i concorrenti, i più meritevoli, e la nomina da parte del Consiglio comunale o della rappresentanza del Consorzio dovrà cadere sopra una delle persone designate.

Nei Comuni riuniti in Consorzio il medico condotto è nominato dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi Consigli comunali, in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune.

Art. 31.

(Art. 5 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Il medico chirurgo condotto acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo Comune o Consorzio di comuni.

Art. 32.

(Art. 6 - 1° comma - della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Il licenziamento del medico condotto durante il periodo di prova deve essere deliberato, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, dal Consiglio comunale coll'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune o dalla rappresentanza del Consorzio costituita, come al precedente art. 30, coll'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 33.

(Art. 9 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Il medico condotto licenziato durante il periodo di esperimento o poi riassunto in servizio nello stesso Comune o Consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 34.

(Art. 6 - 2°, 3° e 4° comma - della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Trascorso il periodo di prova, il Comune o Consorzio non può licenziare il medico condotto, se non per motivi gravi, da essergli contestati in iscritto, con invito a presentare le sue giustificazioni in un termine non minore di quindici giorni.

La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza del Consorzio coll'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei componenti l'assemblea consorziale.

Contro tale deliberazione che licenzia il medico condotto è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa la quale deciderà dopo sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 35.

(Art. 7 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Nei Comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio nei termini previsti dagli articoli 31 e 36.

Essi dovranno essere nominati nei modi e con le forme prescritte dall'art. 30 per i medici condotti comunali: ed in caso di licenziamento spetterà loro il diritto di ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nei casi e modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 31.

Il diritto alla stabilità dell'ufficio o dello stipendio sarà mantenuto anche nel caso che il servizio [disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avvocato al Comune.

Art. 36.

(Art. 3 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

I Comuni sono tenuti, oltre all'assistenza sanitaria dentro o fuori dell'abitato, a somministrare gratuitamente ai poveri anche i medicinali, se ed in quanto a tale somministrazione non sia già provveduto o non si debba provvedere da Opere pie, o con altri mezzi o in virtù di altre leggi.

Il regolamento stabilirà le norme ed i limiti di tale somministrazione.

SEZIONE II.

Del pagamento degli stipendi ai medici condotti.

Art. 37.

(Art. 1 della legge 14 luglio 1893, n. 317).

Gli stipendi dei medici, che i Comuni hanno obbligo di mantenere in forza dell'art. 175, comma 5° della legge comunale o provinciale e del precedente art. 24, saranno pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

Art. 38.

(Art. 2 della legge 14 luglio 1893, n. 317).

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, i medici interessati potranno rivolgersi al prefetto, il quale, udito il Comune, provocherà, ove ne sia il caso, i provvedimenti d'ufficio a sensi dell'art. 197 della legge comunale o provinciale (testo unico approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164).

Art. 39.

(Art. 3 della legge 14 luglio 1898, n. 317).

Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, ed accertato il buon servizio del medico reclamante, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno, siano soddisfatto direttamente dall'esattore ai medici.

Art. 40.

(Art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 317).

Nei contratti per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette, si aggiungerà agli obblighi degli esattori quello di dover soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di Cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore dei medici, contemplati in questa legge; col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse annuo del 5 per cento dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e degli interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Art. 41.

(Art. 5 della legge 14 luglio 1893, n. 317 - art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281).

L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento è soggetto alle sanzioni stabilite dall'art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico).

In tal caso le multe vanno a beneficio della Cassa pensioni dei medici condotti istituita colla legge 14 luglio 1898, n. 335.

CAPO VIII.

Del laboratori municipali per la vigilanza igienica

Art. 42.

(Art. 1 - 1° comma lett. b, 2° o 3° comma - della legge 25 febbraio 1904, n. 57 e art. 4, ultimo comma, della legge stessa)

I Comuni possono unirsi in consorzio per i laboratori di vigilanza igienica, prescritti dall'art. 3.

A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni dell'art. 25.

I Consorzi per i laboratori di vigilanza igienica possono essere anche interprovinciali, ed in tal caso vengono costituiti con decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanità.

La nomina del personale tecnico dei laboratori di vigilanza igienica comunali e consorziali deve farsi con l'identico procedimento di cui all'art. 39: il concorso dovrà farsi per esame o titoli secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

CAPO IX.

Della sanità marittima e del personale tecnico governativo di sanità marittima

Art. 43.

(Art. 17 della legge 23 dicembre 1888, n. 5349).

In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti uffici di sanità marittima.

Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio è affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvederà il prefetto.

Apposito regolamento approvato con decreto Reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da L. 5 a L. 500, salvo le applica-

zioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.

Art. 44.

(Art. 1 della legge 7 luglio 1902, n. 286).

Il personale tecnico governativo di sanità marittima, designato dal comma secondo dell'art. 43, è costituito da delegati sanitari all'estero, da medici di porto, da medici di stazioni sanitarie marittime, e da guardie di sanità, nel numero e con gli stipendi ed assegni determinati dal ruolo organico portato dalla tabella annessa al presente testo unico (tabella n. 2).

Art. 45.

(Art. 2 della legge 7 luglio 1902, n. 286).

I delegati sanitari all'estero, i medici di porto, ed i medici di stazioni sanitarie marittime sono nominati con decreto Reale; le guardie di sanità con decreto del Ministero dell'interno.

I medici di porto sono scelti mediante concorso per titoli ed esame. Possono essere traslocati secondo le esigenze del servizio.

L'ufficio di medico di porto è incompatibile con qualsiasi impiego nelle amministrazioni di Comuni o Provincie, come pure con qualsiasi ufficio presso Società o private intraprese aventi scopo di lucro.

Per i medici di porto è vietato anche il cumulo di ogni altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento.

Art. 46.

(Art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 286).

I medici di porto di prima classe sono equiparati per grado e per ogni altro riguardo ai medici provinciali di ultima classe e formano ruolo unico con essi.

Art. 47.

(Art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 286).

Con apposito regolamento, da emanarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno determinate le norme circa le nomine, le promozioni, la disciplina e le attribuzioni del personale tecnico governativo di sanità marittima, contemplato dalla presente legge, nonché le norme per le supplenze temporanee ed altri incarichi straordinari.

CAPO X.

Dell'assistenza e vigilanza zoiatrica

Art. 48.

(Art. 18 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272).

Nelle Provincie, nelle quali hanno importanza notevole l'allevamento ed il commercio del bestiame, un veterinario provinciale è incaricato della vigilanza zoiatrica sotto la dipendenza del prefetto e del medico provinciale.

Dove la quantità del bestiame o l'estensione della Provincia lo richiedano il prefetto può incaricare altri veterinari in altri Comuni della Provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

Nelle Provincie, dove manca il veterinario provinciale, le sue funzioni possono essere affidate provvisoriamente dal Ministero dell'interno al veterinario di una Provincia vicina ed anche al veterinario che fa parte del Consiglio provinciale sanitario.

Art. 49.

Art. 19 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272; art. 14 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

I veterinari provinciali sono nominati per decreto Reale, in seguito a concorso per titoli e per esame. Si dividono in tre classi,

con gli stipendi di L. 2500, 3000, 3500. Sono loro applicabili le norme dell'art. 16, 2° comma.

Il numero dei posti, entro un massimo di uno per Provincia, viene determinato con la legge che approva il bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 50.

(Art. 20 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 1 legge 26 giugno 1902, n. 272, articoli 5, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

I Comuni nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e parimente i Comuni che tengono frequenti mercati e fiere periodiche di bestiame, sono obbligati di stipendiare, sia isolatamente sia riuniti in Consorzio con altri Comuni vicini, un veterinario municipale.

La dichiarazione dell'obbligo è fatta con decreto del prefetto, su parere motivato del Consiglio sanitario provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

Ai veterinari municipali sono applicabili le norme dei precedenti articoli 31, 32, 33, 34 e quelle della legge 14 luglio 1893, n. 335, sulla Cassa pensioni a favore dei medici condotti.

Art. 51.

(Art. 21 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272).

Mediante appositi veterinari governativi di confine e di porto, nominati dal Ministero dell'interno in seguito a concorso per esame, si provvede alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutto) che si importano nel Regno, e degli animali che si esportano. Detti veterinari proibiranno l'ingresso nello Stato agli animali affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo, e alle carni e ai prodotti animali (grassi e strutto) riconosciuti non sani.

Proibiranno del pari l'uscita dal Regno agli animali riconosciuti affetti di malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo.

La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita dalla tabella annessa (tabella n. 3).

È fatta eccezione per i soli animali che si importano od esportano per l'alpeggio e per la svernatura, poi quali la visita è gratuita.

TITOLO II.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini

Art. 52.

(Art. 22 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:
della medicina e chirurgia;
della veterinaria;
della farmacia;
dell'ostetricia.

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:

i droghieri;
i profumieri;
i colorari;
i liquoristi;
i confettieri;

i fabbricanti e negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di loro derivati artificiali.

Art. 53.

(Art. 23 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'Università, Istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, o per l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione.

Chi intende esercitare una di queste professioni, a cui è per legge abilitato in un Comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili con la pena pecuniaria non minore di L. 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri.

Art. 54.

(Art. 24 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 1 della legge 21 dicembre 1899, n. 474).

Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia, che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva l'eccezione contenuta nell'art. 27.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti con la pena pecuniaria non minore di L. 100.

Art. 55.

(Art. 25 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

Essi dovranno in ogni caso di morte denunciare al sindaco la malattia che ne è stata la causa.

I contravventori a quest'ultima disposizione incorrono in una pena pecuniaria da L. 5 a 25.

Art. 56.

(Art. 26 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto.

Ogni farmacia, destinata o all'uso del pubblico o al servizio di ospedali o di altri Istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato, che vi dimori in permanenza.

La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena pecuniaria non minore di L. 100.

Art. 57.

(Art. 27 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, posto in armonia col Codice penale).

La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti.

I contravventori a questa disposizione saranno puniti con la pena pecuniaria non minore di L. 200. In caso di recidiva si aggiungerà la sospensione dall'esercizio.

Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunci al pubblico composizione diversa da quella che hanno, virtù ed indicazioni terapeutiche speciali, non riconosciute dal Consiglio superiore predetto, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di L. 200.

Nel caso di recidiva può applicarsi la detenzione fino a 15 giorni.

Art. 58.

(Art. 28 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di Sanità.

Un esemplare di detta farmacopea dovrà conservarsi in ogni farmacia.

La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sarà punita con la pena pecuniaria di L. 10.

La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di L. 20.

Art. 59.

(Art. 29 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, posto in armonia col Codice penale).

Sono puniti colla pena pecuniaria sino a L. 100 e colla sospensione dell'esercizio in caso di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi; con pena pecuniaria estensibile a L. 500, o colla detenzione estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni.

Art. 60.

(Art. 30 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, posto in armonia col Codice penale).

Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di prodotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica, vende o in qualsiasi modo distribuisce veleni, è punito con pena pecuniaria di L. 500 e colla detenzione estensibile ad un anno.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro, o professione ne fanno uso, sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno o con pena pecuniaria non inferiore alle L. 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti coll'indicazione specifica che sono veleni.

Art. 61.

(Art. 31 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite. Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazioni di medici, di chirurghi, o di veterinari, dovranno, trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a L. 100.

Art. 62.

(Art. 32 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben conosciute, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorità di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione.

In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta, la quantità e la qualità del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a L. 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dell'esercizio della professione fino a 3 mesi.

Art. 63.

(Art. 33 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno essere ispezionate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento.

I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite improvvisate ai negozi di droghieri, colorari, profumieri, liquoristi, confettieri fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, nell'interesse della pubblica salute.

Art. 64.

(Art. 34 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Chiunque intenda attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni al prefetto, facendo constare che l'officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una Università, sia di altro Istituto del Regno.

La omissione dell'avviso sarà punita con pena pecuniaria di L. 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma.

Art. 65.

(Art. 35 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un Istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 500.

TITOLO III.

Dell'igiene del suolo e dell'abitato

Art. 66.

(Art. 36 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sieno riconosciute nocive dal regolamento locale d'igiene.

La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con pena pecuniaria fino a L. 500, oltre la demolizione dell'opera a spesa del contravventore.

Art. 67.

(Art. 37 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, non potrà, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dell'abitato e con le cautele che verranno determinati dai regolamenti locali d'igiene o da speciali regolamenti approvati dal prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di L. 50.

Art. 68.

(Art. 38 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Le manifatture o fabbriche che spandono esalazione insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, sentito il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà approvato dal ministro dell'interno e servirà di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivervi le fabbriche o manifatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri.

Una industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe, potrà essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque vorrà attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, dovrà, entro 15 giorni, darne avviso in iscritto al prefetto.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di L. 100.

Art. 69.

(Art. 39 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco; il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato:

- a) essere le mura convenientemente prosciugate;
- b) non esservi difetto di aria e di luce;
- c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene;
- d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose o le infiltrazioni;
- e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture garantita da inquinamento;
- f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;
- g) di esservi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale d'igiene.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I proprietari che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono puniti con pena pecuniaria fino a L. 500, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato del prefetto su proposta del medico provinciale.

Art. 70.

(Art. 40 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi o canali d'acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo essersi assicurati che le dette acque sieno prima sottoposte ad una completa ed efficace depurazione, e che siano inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal regolamento locale di igiene.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria di L. 500.

Art. 71.

(Art. 41 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 15 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere

una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi è obbligato a mantenere lo stabile in condizione di abitabilità dal punto di vista igienico, e dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte. Nel caso d'inadempimento, il sindaco o l'ufficiale sanitario ne riferiscono al Consiglio provinciale di sanità il quale, sentito il proprietario, può ordinare che il sindaco provveda di ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all'art. 151 della legge comunale e provinciale, ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria erariale gravante sui fondi anzidetti.

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura delle località. Nel caso di inadempimento, si potrà, previo diffidamento, provvedere d'ufficio, come nel comma precedente.

Quando il sindaco ometta o si rifiuti di adempiere alle attribuzioni conferitegli dal presente articolo, potrà il prefetto provvedere d'ufficio.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità.

TITOLO IV. Della risicoltura

CAPO I.

Norme generali e disposizioni sulle condizioni igieniche per la coltivazione del riso.

Art. 72.

(Art. 1 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

La coltivazione del riso nei luoghi e nei casi nei quali non è vietata, e disciplinata dalle disposizioni del presente titolo [e dai regolamenti generali e speciali ai quali questi si riferiscono.

Art. 73.

(Art. 2 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

In ciascuna delle provincie, dove si pratica la coltivazione del riso, un regolamento speciale, da deliberarsi ed approvarsi nei termini e nei modi indicati dall'articolo seguente, deve:

- a) determinare le distanze minime dagli aggregati di abitazioni e quelle delle case sparse, da prescriversi per risaie;
- b) determinare le norme intorno al deflusso e scarico delle acque, da osservarsi nelle risaie;
- c) stabilire le disposizioni di tolleranza, quanto alla distanza, nei terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
- d) stabilire le condizioni tutte speciali, cui deve subordinarsi il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, salve le disposizioni degli articoli 75 e 76;
- e) determinare la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della raccolta e trebbatura del riso, tenendo conto delle condizioni ed usi locali;
- f) disciplinare tutte le altre materie ad esso deferite dalle disposizioni del presente titolo o dal regolamento generale per la esecuzione delle medesime, di cui all'art. 113.

Art. 74.

(Art. 3 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il regolamento speciale di cui nel precedente articolo 73 è

proposto dal Consiglio provinciale di sanità, dopo intesi i Consigli comunali dei luoghi dove si pratica o viene ammessa la coltura a riso, ed è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale.

Lo stesso regolamento è approvato su proposta dei ministri dell'interno e di agricoltura, con decreto Reale, colle eventuali modificazioni od aggiunte che vi venissero introdotte - sentiti il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato.

Art. 75.

(Art. 4 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Chiunque voglia attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al sindaco del Comune apposita dichiarazione nella quale sono indicati i beni destinati alla coltivazione del riso.

La dichiarazione pubblicata per copia all'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dalla Giunta municipale, e colle relative osservazioni eventuali, trasmessa al prefetto della Provincia.

Agli effetti di questa disposizione è considerata come nuova risaia la estensione della coltivazione a riso oltre i limiti nei quali essa è anteriormente praticata tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 76.

(Art. 5 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie, o alla estensione di cui nel precedente articolo, è di competenza del prefetto della Provincia al quale devono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta dall'art. 75.

Entro un mese dall'avvenuta decorrenza di questo termine il prefetto provvede con decreto motivato, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio di prefettura.

Il provvedimento del prefetto è notificato alle parti interessate, le quali potranno entro giorni quindici dalla notificazione proporre ricorso al ministro dell'interno.

Questi, inteso il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, decide con provvedimento definitivo.

Art. 77.

(Art. 6 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Le nuove risaie attivate od estese nei luoghi ed entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, saranno, con decreto del prefetto, fatte distruggere a spese dei contravventori, se essi non abbiano ottemperato all'ingiunzione loro fatta ed entro il tempo prefisso.

Le spese per la distruzione d'ufficio saranno recuperate coi privilegi fiscali.

Il prefetto, intesi i Consigli comunali interessati, il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale, potrà vietare la coltivazione di risaie, quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Contro i decreti del prefetto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al ministro dell'interno, che deciderà anche nel merito, su conforme parere del Consiglio superiore di sanità.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, quando si tratti di nuove risaie, giusta la prima parte di quest'articolo.

La revoca della concessione di coltivare a riso e la ordinata distruzione non dà luogo a diritti d'indennizzo.

È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale agli effetti dell'imposta fondiaria, quando la revoca della concessione o la distruzione si riferisca a risaie attivate in conformità delle leggi e dei regolamenti, e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso

Art. 78.

(Art. 7 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

L'applicazione delle disposizioni contro la malaria, di cui al titolo V, capo II, sezione IV, per quanto riguarda la somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo a tutti gli addetti alla coltivazione della risaia, stabilmente o temporaneamente impiegati, è fatta obbligatoria anche se le risaie non siano comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate. In quest'ultimo caso, la relativa spesa è a carico dei soli proprietari delle risaie, dai quali il Comune la ripete nei modi e nelle forme previste dagli articoli 158, 159 e 161.

Art. 79.

(Art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Nei Comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o per la raccolta del riso, il Comune provvede ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi, colle norme ed entro i limiti, che, tenuto conto delle condizioni delle varie località, sono determinati nel regolamento provinciale di cui all'articolo 73.

La spesa per tale servizio è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso e ripetuta da essi coi privilegi fiscali, col procedimento prescritto dagli articoli 158 e 159.

In caso di mancato, o di insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetta, il prefetto dà i provvedimenti di urgenza e la relativa spesa è a carico del Comune.

Art. 80.

(Art. 9 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, ed i dormitori od abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento prescritte dall'art. 71 - 2° e 3° comma - e dalle disposizioni del regolamento di cui all'art. 113.

Le abitazioni dei lavoratori stabili ed i dormitori dei lavoratori immigrati debbono inoltre avere le aperture munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

I dormitori dei lavoratori avventizi debbono consentire la separazione dei sessi.

In tutte le aziende, che impiegano squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale, protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento o ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica, o da altra malattia trasmissibile.

Art. 81.

(Art. 10 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Ai conduttori di opera in risaia, o, se essi non vi adempiano, ai proprietari dei fondi coltivati a risaia, è fatto obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità ed in quantità sufficiente tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il conduttore di opera deve sempre rispondere della qualità ineccepibile degli alimenti, e su di questi invigila l'assistenza medica di cui all'art. 79.

CAPO II.

Disposizioni sul contratto di lavoro nelle risaie

Art. 82.

(Art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Non possono essere impiegati nei lavori di mondatura in risaia:

a) i minori di anni 14 compiuti;

b) le donne durante l'ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto.

I fanciulli minori di 16 anni compiuti e le donne minori di 21 anni compiuti debbono, prima dell'ammissione al lavoro di mondatura, essere muniti della fede di nascita.

Tutti i mondatori immigrati devono essere muniti di una dichiarazione medica dell'ufficiale sanitario del Comune di loro provenienza o dal quale emigrano, dalla quale consti che sono immuni da malattie trasmissibili.

Le donne incinte debbono essere munite di una dichiarazione medica che attesti il periodo della loro gravidanza.

Le fedi di nascita e le dichiarazioni mediche sono fatte gratuitamente e debbono a semplice richiesta essere presentate agli agenti della forza pubblica ed agli incaricati dell'assistenza medica.

Art. 83.

(Art. 12 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il lavoro di mondatura non può iniziarsi prima dell'ora del levar del sole e la giornata di lavoro non può mai eccedere i seguenti limiti di orario, cioè:

a) le ore nove per i lavoratori che, non avendo residenza nei fondi ove si fa la mondatura, non vi pernottano;

b) le ore dieci per i lavoratori che pernottano nei fondi ove si fa la mondatura.

Anche nei casi nei quali, i lavoratori, col consenso dei conduttori d'opera, vogliono recuperare nei giorni successivi le ore di lavoro perdute a cagione d'intemperie nei giorni precedenti, la loro giornata di lavoro non deve eccedere le ore dieci.

Compiuto l'orario giornaliero di lavoro nei limiti sovra fissati i lavoratori non possono essere impiegati o impegnarsi in altri, lavori supplementari di mondatura.

Art. 84.

(Art. 13 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

La giornata di lavoro deve sempre, e per tutti i mondatori, essere interrotta da opportuni periodi di riposo, il cui numero e la cui durata sono determinati nei regolamenti provinciali.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi il tempo necessario all'allattamento, senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

Non si computano nelle ore di lavoro quelle assegnate ai mondatori per i periodi di riposo né il tempo occorrente ai melcosimi per recarsi sul luogo del lavoro e per il ritorno.

Art. 85.

(Art. 14 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il lavoro dei mondatori deve essere interrotto ogni settimana per ventiquattro ore consecutive.

Art. 86.

(Art. 15 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Qualunque convenzione, con la quale sia pattuita una giornata di lavoro eccedente i limiti d'orario indicati negli articoli precedenti è nulla.

Art. 87.

(Art. 16 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Alla esatta osservanza delle norme relative agli orari ed ai riposi e d'ogni altra contenuta negli articoli 82, 83, 84 e 85 devono, oltre gli agenti della forza pubblica, invigilare gli incaricati dell'assistenza medica.

Art. 88.

(Art. 16 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il contratto di lavoro relativo alla coltivazione del riso è esente

da tassa di bollo e di registro; e se riguarda uno o più lavoratori impiegati per una intiera lavorazione deve essere scritto, sotto pena di nullità e rilasciato dal conduttore d'opera, in carta da lui sottoscritta, al lavoratore.

I contratti speciali formati per la raccolta e trebbiatura del riso, s'intendono per l'intera durata del lavoro agrario in essi contemplati.

Ai soli effetti dei contratti contemplati dal presente capo è riconosciuta la capacità giuridica di contrattare in proprio, come locatori di opera, ai maggiori di 14 anni compiuti i quali possono validamente riscuotere la mercede del loro lavoro.

Art. 89.

(Art. 18 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Nei contratti individuali, quando una delle parti non sappia o non possa scrivere, è sufficiente e valido il crocesegno, purchè fatto alla presenza di due testimoni idonei e conosciuti, e del sindaco, o d'un notaio, o del segretario comunale, o del conciliatore, che vi devono apporre la loro firma, dopo la lettura del contratto alle parti interessate, della quale deve essere fatto risultare nell'atto.

Nei contratti ai quali partecipano contemporaneamente venti o più locatori di opera, la sottoscrizione del contratto può da essi delegarsi a tre fra gli stessi lavoratori che partecipano alla convenzione, maggiori di età, quali incaricati dagli altri contraenti, e questi debbono essere presenti, o legalmente rappresentati, all'atto, ed in questo elencati colle loro generalità.

Della identità delle persone contraenti e di quelle incaricate della sottoscrizione si fa constare mediante la presenza all'atto di due testimoni idonei fidejacenti, anch'essi sottoscritti al contratto in presenza di una delle persone indicate nel precedente comma di questo articolo e colle norme ivi tracciate.

Copia dei contratti contemplati nel presente articolo è a cura della parte più diligente depositata nella segreteria comunale del Comune o nella cancelleria della pretura del mandamento, ove il contratto il lavoro deve essere eseguito.

Art. 90.

(Art. 19 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Nei contratti di lavoro stipulati per mezzo di uno o più intermediari, questi si presumono, per il solo fatto dell'accettazione del contratto per parte del conduttore d'opera, mandatari di quest'ultimo sia esso proprietario od affittuario dei fondi nei quali il contratto di lavoro deve essere eseguito.

Art. 91.

(Art. 20 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

La mercede dovuta dal conduttore di opera in risaia per il totale corrispettivo del lavoro appartiene per intero ai lavoratori, senza che possa andare soggetta a diminuzione o ritenute di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma a vantaggio dell'intermediario.

È nullo il patto col quale l'intermediario abbia stipulato di avere per sé, quale compenso dell'opera sua o per altra causa, parte della mercede convenuta per i lavoratori.

I lavoratori hanno diritto, in ogni caso, di pretendere dal conduttore d'opera il pagamento della mercede loro dovuta, e il conduttore d'opera è tenuta a pagarla ai lavoratori o ad un loro mandatario. Questi non può essere l'intermediario di cui all'art. 90 nè altra persona che sia comunque alle dipendenze del conduttore d'opera.

Ogni patto contrario è nullo.

Art. 92.

(Art. 21 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il compenso, che possa eventualmente spettare all'intermediario

per l'opera prestata nel ricercare ed assicurare i lavoratori per la mondatatura o per la raccolta del riso deve essere convenuto in iscritto ed in modo separato e distinto dalla mercede dovuta ai lavoratori ai sensi del precedente art. 91.

Art. 93.

(Art. 22 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Lo scioglimento dei contratti di lavoro contemplati nella presente legge ed i termini per le disdette sono regolati dalle convenzioni fra le parti e dalle consuetudini locali.

In mancanza di patti espressi e di consuetudini si applicano le regole seguenti.

Art. 94.

(Art. 23 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

I contratti di lavoro contemplati dal presente capo si sciogliono per scadenza dei termini fissati, per la fine del lavoro agrario pattuito, per forza maggiore e per la morte del locatore d'opera.

Possono essere anche sciolti fuori termine quando concorrono giusti motivi, l'apprezzamento dei quali è lasciato alla prudenza ed equità delle Commissioni di conciliazione nominate in conformità degli articoli 98 e seguenti, o, nelle ipotesi ivi contemplate, dell'autorità giudiziaria.

In ogni altro caso la parte per colpa della quale ha luogo la risoluzione del contratto fuori termine è tenuta a pagare all'altra parte una somma pari all'ammontare della retribuzione di un mese se si tratti di contratti di lavoro ad annata o di una settimana, se di contratti di minor data.

Art. 95.

(Art. 24 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Nel caso di risoluzione di contratto per la morte del locatore d'opera, ferme le disposizioni del Codice civile per i contratti di mezzadria o colonia, il conduttore d'opera deve pagare agli eredi del defunto, oltre la mercede del lavoro compiuto, l'importare della mercede giornaliera per quindici giorni di lavoro.

Art. 96.

(Art. 25 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Quando nei contratti di lavoro contemplati nel presente capo non si è diversamente stipulato, il conduttore d'opera ha facoltà di trattenere una parte della mercede in denaro da corrispondersi ai lavoratori, in misura non eccedente il 20 per cento; ma in tal caso egli deve nei termini, nei luoghi e colle garanzie indicate nel regolamento provinciale di cui all'art. 73, depositare oltre la somma corrispondente a quella complessiva della mercede trattata, altra uguale somma.

Le due somme rimangono in deposito a garanzia reciproca delle parti per l'esecuzione dei patti stipulati nel contratto di lavoro, e sono da esse ritirate al termine del lavoro pattuito, tranne i casi previsti dal presente capo.

Art. 97.

(Art. 26 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il conduttore d'opera, il quale indebitamente manchi al pagamento della mercede, od ostacoli il rimborso del deposito di cui sopra, o ritardi il pagamento della mercede, o vi provveda in modo incompleto, è punito coll'ammenda fino a L. 100 per ciascuno dei lavoratori ai quali fu negato o ritardato il pagamento od ostacolato il rimborso del deposito, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

Art. 98.

(Art. 27 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

In ogni comune dei territori ove ha luogo la coltivazione del riso, ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di cui all'ar-

articolo 106 e dai regolamenti provinciali di cui all'art. 73 è eletta una Commissione di conciliazione composta di cinque membri, due dei quali delegati dai conduttori d'opera nel Comune, gli altri due scelti dai locatori d'opera locali ed immigrati nel Comune, fra gli appartenenti alle rispettive classi.

Il quinto, che ha l'ufficio di convocare e di presiedere la Commissione, è eletto d'accordo dalle parti, o dai loro delegati a comporre la Commissione, ed in caso di dissenso, dal presidente del tribunale del circondario.

La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti, che o non accettino l'ufficio o vi rinunzino, e non sieno tosto surrogati dalla parte che li ha eletti, spetta al presidente del tribunale del circondario.

Art. 99.

(Art. 28 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Alla Commissione di conciliazione è deferito l'esame di ogni controversia, di carattere individuale o generale, fra i conduttori ed i locatori d'opera, nel territorio del Comune, purchè relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali e delle consuetudini in vigore, nei casi nei quali a queste la legge od il contratto si riferiscono.

Art. 100.

(Art. 29 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

La Commissione di conciliazione ha la sua sede nella casa comunale, e può nei suoi lavori essere assistita da un segretario, scelto dal presidente, per la redazione dei verbali delle adunanze.

Essa funziona come arbitro amichevole compositore e non è tenuta alla osservanza di altre forme o termini che non siano prescritte dal presente capo e dal regolamento di cui all'art. 106.

Il presidente convoca la Commissione a richiesta dei commissari, o dei contendenti, o di uno di essi.

Art. 101.

(Art. 30 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

La Commissione, esaminata la controversia, ne formula i precisi termini in apposito verbale, nel quale saranno trascritte le ragioni addotte dalle parti contendenti, e la risoluzione adottata.

Deve dal verbale constare se la risoluzione fu adottata ad unanimità ovvero a maggioranza di voti.

Art. 102.

(Art. 31 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Della risoluzione della Commissione è dato avviso alle parti nei modi prescritti dal regolamento di cui all'art. 106. Entro cinque giorni dalla sua pronunzia la risoluzione della Commissione è a cura del presidente depositata in originale nella cancelleria della pretura coi relativi verbali. Di questo deposito si forma dal pretore e dal cancelliere processo verbale.

Quando si tratti di controversia di carattere generale il presidente della Commissione ne dà sollecitamente avviso al Consiglio superiore del lavoro, al quale deve in tali casi essere trasmessa copia della risoluzione adottata.

Art. 103.

(Art. 32 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

La risoluzione della Commissione, quando è emessa coll'intervento di tutti i commissari ed adottata ad unanimità, ha gli effetti della sentenza arbitrale ed è dal pretore resa d'ufficio esecutiva nei modi e termini indicati nell'ultima parte dell'art. 24 del Codice di procedura civile.

Contro di essa non sono ammesse impugnative avanti l'autorità giudiziaria, tranne quelle per violazione delle norme fissate per la composizione della Commissione dall'art. 98 o per difetto di giurisdizione.

In questi casi la parte che intende proporre l'annullamento deve, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del decreto del pretore che rese la pronunzia esecutiva, proporre l'impugnativa con ricorso al tribunale civile del circondario, che decide definitivamente.

Quando il tribunale dichiara la nullità della pronunzia della Commissione per violazione delle norme contenute nell'art. 98, avrà luogo un secondo tentativo di conciliazione nei modi e termini e cogli effetti di cui nei precedenti articoli.

Art. 104.

(Art. 33 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

La parte che si rifiuti indebitamente di proporre alla Commissione l'esame preventivo della controversia insorta, e di cui all'art. 99, non sarà ammessa a far valere i diritti relativi avanti l'autorità giudiziaria competente, la quale invece può, su proposta dell'altra parte, dichiararla tenuta alla perdita di tutto o di parte del deposito di cui all'art. 96, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 105.

(Art. 34 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

I commissari eletti a far parte della Commissione di conciliazione che abbiano accettata la nomina, o senza giusti motivi desistano dall'ufficio, o dolosamente non partecipino alla pronunzia, sono puniti con una multa estensibile fino a L. 1000 o possono essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 106.

(Art. 35 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Con apposito regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno, di grazia e giustizia o dell'agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore del lavoro, saranno stabilite le norme per la formazione delle liste che debbono servire all'elezione della Commissione di conciliazione, per la nomina e la funzione della Commissione stessa e per la procedura da osservarsi davanti il tribunale nel caso dell'impugnativa di cui all'art. 103.

Gli atti della Commissione di conciliazione e quelli delle parti avanti la medesima e avanti al tribunale sono esenti da tassa di bollo e di registro.

CAPO III.

Disposizioni generali

Art. 107.

(Art. 36 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Chiunque, tenuto alla osservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo, vi contravviene, è punito nella misura indicata negli articoli seguenti, e nei casi nei quali la pena non sia specialmente indicata, con un'ammenda estensibile a L. 500.

Art. 108.

(Art. 37 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Le contravvenzioni agli articoli 77, 78, 80 e 81 e le contravvenzioni ai regolamenti previsti dall'art. 72 sono punite con l'ammenda da L. 500 a L. 1500.

Le contravvenzioni agli articoli 82 (1° comma, lettere a e b), e 83 sono punite con l'ammenda fino a L. 100 per ciascuna delle persone che hanno dato luogo alla contravvenzione, senza che l'ammenda complessiva possa eccedere le L. 5000.

Art. 109.

(Art. 38 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Le contravvenzioni si applicano anche ai locatori d'opera, quando questi abbiano all'insaputa del conduttore d'opera o contro la sua volontà violate le disposizioni della legge che li riguardano.

Art. 110.

(Art. 39 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

L'imputato delle contravvenzioni che non sia recidivo, può far cessare il corso dell'azione penale pagando a titolo di oblazione volontaria, prima dell'apertura del dibattimento, una somma non minore della metà della pena massima corrispondente alla contravvenzione accertata a suo carico, oltre alle spese del procedimento esclusa la tassa di sentenza.

Art. 111.

(Art. 40 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni è devoluto a favore delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza.

Art. 112.

(Art. 41 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ispettori dell'agricoltura e dell'industria, e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo: ed a tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento o di ricovero dei lavoratori.

Art. 113.

(Art. 46 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Il Governo del Re, udito il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato emanerà il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO V.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti, delle misure contro le malattie infettive e della polizia mortuaria

CAPO I.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti

SEZIONE I.

Disposizioni generali

Art. 114.

(Art. 42 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 o art. 16 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso ai propri dipendenti, materie destinate al cibo o alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate o in altro modo insalubri o nocive, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 100, oltre la confisca delle materie, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui gli articoli 319, 320, 322 del Codice penale.

Nella stessa pena incorrerà chi con la cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande.

Art. 115.

(Art. 43 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

L'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nelle preparazioni delle sostanze alimentari o di bevanda, o di quelli che non debbono pure usarsi per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte per involti di materie alimentari, ed altri oggetti di uso personale o domestico, sarà compilato dal ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Chi impiega in qualche modo tali colori per la colorazione delle sostanze, ed oggetti sopra specificati, o vende tali sostanze ed oggetti così colorati, sarà punito con la pena pecuniaria estensibile a L. 500, ed in caso di recidiva con la chiusura dell'opificio, o del negozio.

Art. 116.

(Art. 44 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Ogni Comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità.

Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, il Comune può essere, per decreto del ministro dell'interno, obbligato a provvedersene.

Chiunque contamina o corrompa l'acqua [delle fonti, dei pozzi delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acque potabili, è punito colla pena pecuniaria da lire 51 a lire 500, e sarà inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per riparare i danni prodotti; salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale nel caso siano avvenuti danni alle persone.

SEZIONE II.

Disposizioni sul commercio del burro e sulla vendita del burro artificiale.

Art. 117.

(Art. 1 della legge 19 luglio 1894, n. 356).

Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono deposito o pongono in vendita, esportano ed importano nel Regno, burro preparato in tutto o in parte con margarina e altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte devono:

- a) imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formula: *burro artificiale*, oppure: *margarina*;
- b) indicare con caratteri grandi e chiari, con l'istessa formula, la natura dell'articolo sui recipienti, tele, carte, involti;
- c) esprimere la qualità artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;
- d) tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualità artificiale colla formula suddetta.

Art. 118.

(Art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 356).

Ai locali ove sono esposti in vendita i prodotti somiglianti al burro, deve sempre trovarsi, esternamente, la iscrizione a caratteri chiari: *Vendita di margarina, di oleo-margarina, di grasso alimentare e di burro artificiale*.

Art. 119.

(Art. 3 della legge 19 luglio 1894, n. 356).

I fabbricanti e i commercianti di margarina, di oleo-margarina, di burri artificiali o miscele di sostanze oleose o grasse, diverse e non provenienti dalla crema di latte, non potranno aggiungere ai loro prodotti alcun colore che tenda a farli somigliare al burro naturale.

Art. 120.

(Art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 356).

La inosservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 117, 118, 119, sarà punita con multa di L. 200 a L. 2000 e con la confisca della merce.

In caso di recidiva potrà essere aggiunta la pena della detenzione fino a tre mesi e la sospensione dell'esercizio, a norma dei casi, per un termine da dieci giorni a sei mesi.

Art. 121.

(Art. 5 della legge 19 luglio 1894, n. 356).

In quanto non siasi diversamente provveduto coi precedenti ar-

articoli 117, 118, 119 e 120 rimangono in vigore le disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 122.

(Art. 6 della legge 19 luglio 1894, n. 356).

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato a provvedere con speciale regolamento alle norme per la verifica o constatazione di fatto per l'esecuzione dei precedenti articoli 117, 118, 119, 120 e 121 incaricandone gli ufficiali sanitari comunali e agenti doganali.

CAPO II.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali.

SEZIONE I.

Disposizioni generali

Art. 123.

(Art. 45 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denuncia al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 500, alla quale nei casi gravi si aggiungerà la pena del carcere oltre le pene maggiori sancite dal Codice penale per i danni recati alle persone.

Art. 124.

(Art. 46 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, messo in armonia colla legge 21 febbraio 1895, n. 70 - testo unico).

Tutti i medici, esercenti nel Comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi al servizio del Comune stesso, ed in tal caso è loro applicabile il disposto degli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, a favore delle loro famiglie.

Le stesse disposizioni del testo unico anzidetto s'intendono applicabili ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un Comune per il servizio durante una epidemia.

I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a L. 500, e con la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 125

(Art. 47 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Le denunce di malattie infettive e diffusive pericolose o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal sindaco al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale; al Ministero dell'interno dal prefetto. Ove la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sulle proposte del medico provinciale, potrà di urgenza istituire Commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il ministro dell'interno.

Art. 126.

(Art. 1 - comma 1° lett. c - della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

I Comuni possono unirsi in Consorzio per l'impianto e funzionamento delle disinfezioni e dei locali di isolamento contro le malattie infettive.

A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni dell'art. 25.

Art. 127.

(Art. 48 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari, per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà ai termini degli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1855, n. 2359 e della legge 18 dicembre 1879 e dell'art. 7 della legge 29 marzo 1865, n. 2243, allegato E.

Art. 128.

(Art. 49 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Il ministro dell'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva, potrà fare ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa.

Queste ordinanze saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* e potranno aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Art. 129.

(Art. 50 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 16 - 2° comma - della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione, o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo, è punito con pena pecuniaria estensibile a L. 500 e col carcere da uno a sei mesi.

Art. 130.

(Art. 51 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

La vaccinazione è obbligatoria e sarà regolata da apposito regolamento approvato dal ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 131.

(Art. 52 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Il virus vaccinico si conserva presso il medico provinciale per essere trasmesso gratuitamente, in qualunque tempo, ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta.

Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino saranno a carico della Provincia, quella della vaccinazione a carico dei Comuni.

SEZIONE II.

Sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini

Art. 132.

(Art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 367).

Senza l'autorizzazione del ministro dell'interno nessuno può fabbricare a scopo di vendita:

- a) vaccini;
- b) virus;
- c) sieri;

d) tossine ed ogni altro prodotto affine, a scopo diagnostico, profilattico e curativo.

La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza speciale da parte dello Stato a fine di assicurarne la dovuta purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorità sanitaria comunale.

Le condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione, le norme per l'esercizio della vigilanza speciale e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito regolamento, sul parere del Consiglio superiore di sanità, ed inteso il Consiglio di Stato.

Art. 133.

(Art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 360).

Quelli fra i prodotti sopraccennati, che saranno tassativamente indicati dal Consiglio superiore di sanità, dovranno, prima di essere messi in commercio, essere sottoposti a controllo dello Stato, per verificarne la genuinità.

La spesa del controllo sarà a carico del produttore.

Il Consiglio superiore di sanità potrà stabilire le norme di questo controllo.

Art. 134.

(Art. 3 della legge 8 luglio 1904, n. 360).

Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati all'art. 133 preparati all'estero, potrà essere autorizzato dal Ministero dell'interno su parere favorevole del Consiglio superiore di sanità e sotto le condizioni da stabilirsi nel regolamento di cui al ricordato articolo, purchè i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati, con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.

È salvo in ogni caso il diritto dello Stato di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogniqualvolta lo credesse necessario.

Ove si tratti di sostanze sottoposte a controllo obbligatorio, il controllo, se non sia già stato fatto all'estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali, sarà fatto in Italia nel modo che verrà prescritto dal regolamento.

Art. 135.

(Art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 360).

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli 132, 133 e 134 e del regolamento, di cui all'art. 132, sono puniti con la pena dell'ammenda da lire cento a cinquecento.

Per i recidivi, oltre la pena pecuniaria, si applicherà quella dell'arresto fino a giorni venti.

L'applicazione delle pene suddette si farà senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all'autorità amministrativa a tutela della sanità pubblica e delle pene sancite dal Codice penale per reati da esso previsti.

SEZIONE III.

Disposizioni per la profilassi delle malattie celtiche

Art. 136.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 1 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Le malattie celtiche, alle quali sono applicabili le misure di pubblica profilassi, comprendono:

- a) la blenorragia;
- b) l'ulcera semplice contagiosa;
- c) l'infezione sifilitica.

Sono escluse le manifestazioni non contagiose delle stesse malattie.

Agli effetti dell'art. 123 è obbligatoria per i medici la denuncia dei casi di sifilide trasmessa per baliatico mercenario.

Art. 137.

(Art. 54 della legge 24 dicembre 1888, n. 5849, e art. 2 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Alla pubblica profilassi delle malattie celtiche si provvede:

a) coll'assistenza medico-chirurgica gratuita per i poveri e colla distribuzione gratuita dei medicinali ai poveri nei termini previsti dai precedenti articoli 24 e 36;

b) colla istituzione di appositi dispensari nelle località dove ne sia riconosciuto il bisogno;

c) con la cura delle persone di ambo i sessi affette da manifestazioni contagiose celtiche, nelle cliniche sifilografiche o negli ospedali comuni.

Art. 138.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 3 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

A termini della lettera a) dell'articolo precedente la cura gratuita delle malattie celtiche fa parte dell'assistenza sanitaria medico-chirurgica gratuita e della somministrazione gratuita dei medicinali a carico dei Comuni, o delle opere pie che ne abbiano l'obbligo, allo stesso titolo e nei medesimi termini riguardanti tutte le altre malattie.

Art. 139.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 4 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

I medici di quegli ospedali che per statuto non permettono l'ammissione di infermi con malattie celtiche, se hanno l'obbligo delle consultazioni agli esterni, non potranno da esse escludere gli infermi di quelle malattie.

Art. 140.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 5 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Nelle città con popolazione superiore ai 40,000 abitanti, l'assistenza gratuita, di cui agli articoli 138 e 139, dovrà, a cura del Comune, essere integrata con la istituzione di appositi dispensari celtici, diretti da persone competenti nella specialità.

Il numero dei dispensari in ciascun Comune sarà determinato per convenzione tra il Comune e il Ministero dell'interno, o, in mancanza, di ufficio per decreto del Ministero dell'interno, previo, in quest'ultimo caso, il parere del Consiglio provinciale di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Il Ministero dell'interno contribuirà alle spese occorrenti per ciascun dispensario con un concorso annuo continuativo da prelevarsi sull'apposito fondo stanziato nel bilancio del Ministero stesso, tenendo conto delle condizioni finanziarie del Comune e della diffusione delle malattie celtiche.

La misura del concorso sarà stabilita per convenzione tra il Comune e il Ministero dell'interno. In caso di dissenso tale misura verrà determinata di ufficio, per decreto del Ministero dell'interno, intesi previamente il Consiglio provinciale di sanità, la Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato. Però, in tal caso, la somma da assegnarsi non potrà essere, per ciascun dispensario, inferiore alla cifra rappresentante la spesa media annua per dispensario nel Regno, incontrata a carico del bilancio dello Stato, durante la gestione governativa. Detta cifra sarà stabilita nella media dell'ultimo quinquennio formata sulle cifre che si otterranno per ciascun anno del quinquennio stesso, dividendo la spesa totale nel Regno (depurata della sola quota della vigilanza governativa) per il numero totale dei dispensari esistenti, sia geriti direttamente, sia concessi in appalto, sia semplicemente sussidiati.

Art. 141.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 6 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Anche i Comuni aventi popolazione inferiore ai 40,000 abitanti, dove istituiscano dispensari celtici, potranno aspirare al concorso governativo nella spesa a termini dell'articolo precedente: e la misura del concorso stesso sarà stabilita con speciali accordi fra il Ministero dell'interno ed il Comune.

Nei Comuni stessi, però, la istituzione dei dispensari potrà essere resa obbligatoria soltanto quando per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie celtiche ne sia ravvisata la necessità. La dichiarazione dell'obbligo è fatta con decreto del ministro dell'interno, intesi il Consiglio comunale, il Consiglio provinciale di sanità, il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

La misura del concorso governativo sarà in tal caso stabilita, occorrendo, nei modi e nelle forme di cui all'art. 140.

Art. 142.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 7 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Oltre ai dispensari di cui ai precedenti articoli 140 e 141, nelle città dove esistono cliniche sifilografiche, potrà essere affidato a tali istituti, vuoi dal municipio, vuoi dal Ministero dell'interno direttamente, l'esercizio di altri dispensari, con il corrispettivo di un contributo annuo da determinarsi con apposita convenzione.

Art. 143.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 8 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Il personale dei dispensari celtici comunali sarà nominato in seguito a concorso per esami e titoli in conformità alle norme che saranno stabilite con decreto del ministro dell'interno.

Il personale stesso e quello degli istituti indicati nel precedente art. 142 hanno obbligo di prestarsi a tutte le richieste di dati statistici, che verranno loro rivolto dall'autorità sanitaria governativa in conformità del regolamento generale sanitario.

Art. 144.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 9 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

I medici addetti ai dispensari celtici devono prestare le loro cure a tutti indistintamente gli infermi di malattie celtiche che all'uopo si presentino al dispensario. Le medicature effettuate nel dispensario sono gratuite indistintamente per tutti gli infermi.

Art. 145.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 10 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Gli individui dell'uno e dell'altro sesso affetti da malattie celtiche possono essere accolti nelle sale celtiche istituite presso gli ospedali generali o comuni, o presso appositi istituti ospedalieri dove ne esistano.

Le spese di ospedalità per tali infermi sono a carico dello Stato e graveranno sul bilancio del Ministero dell'interno: fatta eccezione per il solo caso di istituti ospedalieri aventi per loro fine o tra i loro fini la cura delle malattie celtiche, nel qual caso si osserveranno, circa la competenza delle spese, le norme speciali degli statuti e regolamenti degli istituti stessi, per quanto concerne gli individui ricoverati.

Art. 146.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 11 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Per la istituzione delle sale celtiche saranno stipulate apposite convenzioni fra il Ministero dell'interno e gli istituti od enti ospedalieri. Gli istituti od enti ospedalieri che siano richiesti di provvedere al servizio stesso, non potranno rifiutarsi anche quando non abbiano sezioni (servizi, turni, reparti, ecc.) speciali per la cura delle malattie celtiche: tranne che si tratti di ospedali fondati al solo fine di curare alcuna di altre speciali e determinate malattie: ovvero, per quanto concerne i sifilitici, si tratti di opere pie che per i loro statuti escludano la cura della sifilide.

Art. 147.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 12 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

I medici condotti e gli altri medici esercenti, abilitati a rilasciare certificati di ospedalità, non potranno rifiutarsi di rilasciarli ed il sindaco di vidimarli, ai poveri che sieno affetti da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.

Art. 148.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 13 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Dove sia denunciato un caso di sifilide trasmessa per baliatico mercenario, l'autorità sanitaria provvederà alla cura gratuita della nutrice infetta in una sala celtica. La cura potrà anche, coll'autorizzazione dell'autorità anzidetta, farsi a domicilio quando la nutrice ne abbia i mezzi ed un medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità.

Saranno inoltre adottate tutte le altre misure per l'allevamento del lattante e per impedire la diffusione della malattia, secondo le norme di massima indicate nel regolamento generale sanitario di cui all'art. 218.

Nei casi di urgenza e quando senza pericolo non si possa trasferire la nutrice o il bambino in una delle sale celtiche, le autorità sanitarie, potranno, a termini degli articoli 3, 7, 175 della legge provinciale e comunale, testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1893, n. 164, 79 della legge sulle istituzioni di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972, e 7 dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, ordinarne l'ammissione anche negli ospedali i cui statuti lo vietano.

Art. 149.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 14 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Chi dispone di un locale di meretricio, oltre agli obblighi spotantigli ai termini della legge sulla pubblica sicurezza e delle altre disposizioni in vigore, deve obbligarsi a provvedere alla vigilanza sanitaria, nei riguardi delle malattie celtiche, sulle donne che dimorano nel locale o lo frequentano per esercitarvi il meretricio. A tale scopo egli dovrà indicare il sanitario cui sarà affidata la vigilanza, esibendo la dichiarazione scritta del medesimo di assumere l'incarico e di obbligarsi alla esatta osservanza delle norme ed istruzioni che gli saranno impartite dall'autorità sanitaria.

L'autorità sanitaria provinciale esaminerà tale dichiarazione e dopo assunto le informazioni necessarie dichiarerà di accettarla dove la ritenga soddisfacente; ovvero indicherà le ulteriori condizioni da adempersi. In caso di inadempimento il locale sarà chiuso con decreto del prefetto.

Art. 150.

(Art. 64 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 15 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

I medici, di cui al precedente articolo, hanno l'obbligo di denunciare immediatamente all'autorità sanitaria le donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose da essi trovate nei locali di meretricio. La contravvenzione a tale obbligo è punita coll'ammenda fino a L. 50, salvo le ulteriori disposizioni a loro carico dell'autorità sanitaria.

Art. 151.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 16 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Nessuna donna dimorante od accolta in un locale di meretricio, sebbene sospetta d'infezione celtica, potrà essere, contro sua volontà, sottoposta a visita sanitaria: però in tal caso essa sarà presunta infetta ed equiparata alle donne infette nei riguardi degli articoli seguenti.

Art. 152.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 17 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Le donne dimoranti od accolte in locale di meretricio, le quali in alcuna delle visite indicate negli articoli 149, 150, 154 saranno riconosciute affette di manifestazioni contagiose di malattie celtiche, e le donne presunte tali ai termini del precedente articolo 151, dovranno essere immediatamente allontanate dal locale

di meretricio e munite di un foglio di spedalità per il ricovero in una sala celtica. Esse potranno anche con l'autorizzazione della autorità sanitaria, provvedere direttamente alla propria cura, purchè un medico, con dichiarazione scritta, assuma la responsabilità della cura stessa.

La riammissione nel locale di meretricio non potrà aver luogo senza un certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione o per lo meno la scomparsa completa di qualsiasi manifestazione contagiosa di malattie celtiche.

Art. 153.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 18 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Chiunque disponendo di un locale dichiarato di meretricio, o scientemente, o per non aver provveduto alla vigilanza sanitaria, vi ammetta donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose, o permetta che tali donne vi rimangano anche temporaneamente, è punito con gli arresti fino a giorni 10 o coll'ammenda fino a lire cinquanta, oltre alla eventuale chiusura del locale.

Art. 154.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 19 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

L'autorità sanitaria esercita la necessaria vigilanza sui locali di meretricio allo scopo di assicurare la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti; ed ha sempre facoltà di procedere in qualunque momento, o direttamente, o per mezzo di medici visitatori a sua dipendenza, o col concorso di medici militari, alla ispezione, nei locali di meretricio, delle donne che vi esercitano la prostituzione.

Art. 155.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 20 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Sarà ordinata con decreto del prefetto la chiusura dei locali di meretricio per ragioni sanitarie quando risulti che si siano sottratte donne alla vigilanza sanitaria ed alle visite sanitarie disposte dagli articoli 149, 150, 154, o che non siano state immediatamente allontanate le donne riconosciute in tali visite affette di forme contagiose di malattie celtiche, o presunte tali agli effetti dell'articolo 151; ovvero quando risulti che una donna, allontanata per causa di malattia celtica contagiosa, sia stata nuovamente accolta nel locale senza attestazione medica di completa guarigione, o per lo meno di assenza assoluta di ogni manifestazione contagiosa.

Art. 156.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 21 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

I dispensari celtici e le sale celtiche sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita direttamente e per mezzo delle autorità sanitarie provinciali.

Nel regolamento generale sanitario indicato nell'art. 218 saranno comprese le norme di massima per assicurare il regolare funzionamento di questi Istituti.

SEZIONE IV.

**Disposizioni per diminuire le cause della malaria
e per la vendita del chinino per conto dello Stato**

§ I.

Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Art. 157.

(Art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460).

Il ministro dell'interno, uditi i Consigli sanitari provinciali, il

Consiglio superiore di sanità, con decreti Reali, determinerà le zone di malaria esistenti nel Regno, e successivamente le eventuali variazioni di esse.

Art. 158.

(Art. 2 della legge 2 novembre 1901, n. 460 e art. 2 - comma art. 2 - della legge 19 maggio 1904, n. 209).

Nelle zone di cui al precedente art. 157, ai coloni ed agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con remunerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi di provvedervi, le Amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica, secondo le prescrizioni del medico comunale, o del medico a ciò delegato dal Comune.

La spesa anticipata da ciascun Comune ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui al comma 4° del presente articolo, verrà alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione della estensione di ciascuna proprietà.

Per l'accertamento di queste proprietà, sarà permessa gratuitamente la visione delle mappe e carte catastali, o i relativi certificati, e le copie o note informative saranno esenti da ogni tassa o diritto erariale.

Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici ed altre imprese industriali che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, la somma anticipata dal Comune per somministrazione del chinino agli operai stessi non sarà compresa nel riparto di cui al comma 2° di questo articolo, ma dovrà essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.

Art. 159.

(Art. 2 della legge 2 novembre 1901, n. 460 e art. 2 - comma art. 2 bis - della legge 19 maggio 1904, n. 209).

Il reparto del contributo fra i proprietari di terre e l'elenco delle quote di rimborso a carico dei titolari di imprese industriali, saranno compilati dalla Giunta comunale nel mese di dicembre di ogni anno. La riscossione dei crediti relativi verrà eseguita coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico), a mezzo di ruolo reso esecutivo e pubblicato nei modi e termini stabiliti per i ruoli principali delle imposte dirette.

Il pagamento dei contributi e delle quote di rimborso sarà fatto in tre rate bimestrali, scadenti il 10 giugno, 10 agosto e 10 ottobre d'ogni anno.

Il ruolo, in cui sarà iscritto anche l'aggio di riscossione in misura non superiore a quella per le imposte dirette, verrà consegnato all'esattore, che risponderà del carico coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Contro le iscrizioni nel ruolo è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nel termine di due mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione.

Art. 160.

(Art. 3 della legge 2 novembre 1901, n. 460 e art. 2 - comma art. 3 - della legge 19 maggio 1904, n. 209).

Agli operai addetti a pubblici lavori, nelle zone di cui all'art. 157 sarà gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino a scopo preventivo e curativo nell'infezione malarica, o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti alla impresa dal capitolato d'appalto.

Gli impresari, che contravvengono agli obblighi suddetti, saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.

Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo: « Sussidi per diminuire le cause della malaria », stabilito dall'articolo 168.

I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, o ve ciò avvenga per colpa della pubblica amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennità nella stessa misura stabilita dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 161.

(Art. 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460; art. unico della legge 22 giugno 1902, n. 224; art. 3 della legge 19 maggio 1904, n. 200).

Il chinino di cui agli articoli 158 o 160 della presente legge, dovrà essere quello fornito dallo Stato.

Il chinino dello Stato agli effetti dell'art. 158, sarà distribuito alle Congregazioni di carità ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'art. 171. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanità.

Dove le condizioni locali, per la gravità e diffusione delle febbri malariche, o per la insufficiente assistenza sanitaria comunale, sieno per richiederlo, la concessione del chinino di Stato a prezzo di favore potrà anche essere fatta direttamente:

a) alle istituzioni pubbliche di beneficenza, esistenti oltre la Congregazione di carità, per il chinino da distribuirsi ai loro beneficiati, ed alle cooperative di lavoro per chinino ad uso dei loro soci:

b) alle altre pubbliche amministrazioni ed istituzioni, enti morali, imprese di lavori pubblici, stabilimenti industriali, Consorzi agrari e aziende rurali, cave e miniere, ed altre imprese contemplate nell'art. 1° del testo unico della legge per gli infortuni, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, nonchè ai proprietari e conduttori di risaio, purchè si obblighino a farne direttamente la gratuita somministrazione ai propri coloni, operai, impiegati, salariati e dipendenti.

Le norme e i limiti di tali concessioni saranno fissati dal regolamento. La composizione e forma dei preparati chinacei e i modi della distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanità.

I concessionari indicati alle lettere a) e b) non saranno compresi nel riparto dei contributi e nell'elenco dei rimborsi di cui agli articoli 158 e 159.

Art. 162.

(Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460, e art. 2 - comma art. 5 - della legge 19 maggio, 1904, n. 209).

In aperta campagna entro i limiti delle zone malariche, di cui all'art. 157, i locali di ricovero delle guardie di finanza del personale addetto alle strade nazionali provinciali e comunali, alle ferrovie, ai Consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

I modi e i termini di questa difesa saranno fissati per regolamento.

Ai proprietari ed agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o per ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanità e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'art. 171, saranno concessi premi fino a L. 1000, da prelevarsi dal fondo dei « Sussidi per diminuire le cause della malaria », stabilito dall'art. 108.

Art. 163.

(Art. 6 della legge 2 novembre 1901, n. 460).

Nelle regioni malariche e nei terreni dotati di favorevole altimetria (salvo le disposizioni della legge sulle bonifiche e salvi gli usi di irrigazione e di coltivazione), i proprietari hanno obbligo

di facilitare lo scolo naturale alle acque, che altrimenti farebbero pozze, ristagni e specchi d'acqua stagnante in piccole depressioni del suolo artificialmente create.

Gli imprenditori di strade e canali eviteranno, per quanto è possibile, l'apertura di cave di prestito nelle quote abbandonate, venissero a ristagnare le acque, nonchè la formazione di ristagni nei piccoli avvallamenti di terreno.

§ 2.

Disposizioni per la vendita del chinino per conto dello Stato.

Art. 164.

(Art. 1 della legge 23 dicembre 1900, n. 505 e art. 1 - comma art. 1 - della legge 19 maggio 1904, n. 200).

Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al pubblico il solfato e il bisolfato, l'idroclorato e il bicloroacetato di chinino o gli altri sali di chinino che verranno stabiliti per decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanità, col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle private; e, per tale scopo, ad acquistare i detti sali, già lavorati e trasformati secondo le norme di cui nell'art. 165, oppure a farli lavorare e trasformare, nonchè ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'art. 169 e far fabbricare il chinino stesso, anche stipulando contratti a partiti privati, con una o più ditte, per un periodo non superiore a cinque anni, o ciò a senso dell'art. 4 della legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato (testo unico).

Saranno escluse dallo spazio dei sali di chinino le rivendite delle private poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia e dal più vicino oratorio, che abbiano assunto ed esercitato lo spazio del chinino fornito dallo Stato, a norma del regolamento di cui all'art. 173.

Gli argenti di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli argenti di rivendita delle private.

Il regolamento, di cui all'art. 173, determina i modi e le norme con le quali il chinino sarà fornito dal Ministero delle finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.

Art. 165.

(Art. 2 della legge 23 dicembre 1900, n. 505 e art. 1 - comma art. 2 - della legge 19 maggio 1904, n. 200).

Il solfato, il bisolfato, l'idroclorato, il bicloroacetato e gli altri sali di chinino dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla farmacopea ufficiale italiana, e consegnati secondo l'art. 58, e confezionati in tavolette o in altra forma a stabilirsi dal Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore di sanità.

Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di centigrammi venti ciascuna, in fiaschetti di materia inalterabile, ermetica e con tappo chiuso e munito di etichetta con segni in italiano.

I campioni saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità.

Il prezzo di vendita al pubblico sarà, per ogni fiaschetto, non superiore a quarante centesimi per il solfato e bisolfato, e a centesimi trentadue per il solfato e bisolfato.

Art. 166.

(Art. 3 della legge 23 dicembre 1900, n. 505 e art. 1 - comma art. 3 - della legge 19 maggio 1904, n. 200).

In conformità ai detti prezzi saranno applicate le vigenti tariffe farmaceutiche.

Agli effetti di quanto dispone l'art. 164 non saranno applicabili i due primi comma del precedente art. 57.

Art. 167.

(Art. 4 della legge 23 dicembre 1900, n. 505 e art. 1 - comma art. 4 - della legge 19 maggio 1904, n. 200).

In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sarà iscritto il

provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.

In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno inseriti gli stanziamenti seguenti:

a) per la compra della materia prima, e dei sali di chinino da lavorare o trasformare, e per le spese occorrenti alle rispettive lavorazioni o trasformazioni, nonché per l'acquisto dei sali già lavorati e trasformati;

b) per le spese d'ufficio e per quelle relative al personale, alle analisi ed ai trasporti nell'interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione generale delle private;

c) per l'aggio di rivendita;

d) per un assegnamento corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita, da erogarsi a' sensi dei seguenti articoli 168 e 170.

Art. 168.

(Art. 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, e art. 1 - comma art. 5 - della legge 19 maggio 1904, n. 209).

La somma corrispondente al beneficio netto che deriverà dalla vendita del chinino e che sarà accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, verrà impegnata, come residuo passivo, su uno speciale capitolo di spesa obbligatoria da istituirsi nel bilancio del Ministero delle finanze colla denominazione: « Sussidi per diminuire le cause della malaria », ed erogata a questo scopo negli esercizi successivi.

Art. 169.

(Art. 1 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, e art. 1 - comma art. 6 - della legge 19 maggio 1904, n. 209).

Il prezzo del solfato di chinino, da servire di base allo stanziamento di cui al comma a) dell'art. 167, sarà determinato in misura non superiore alla media dei corsi dell'Unit, secondo le quotazioni ufficiali del mercato di Amsterdam, verificatesi durante l'ultimo esercizio finanziario.

Art. 170.

(Art. 7 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, e art. 1 - comma art. 7 - della legge 19 maggio 1904, n. 309).

Nel caso di aumento del prezzo del solfato di chinino, si provvederà in ogni esercizio alla eventuale deficienza dello stanziamento, inscritto nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze al capitolo di cui al comma a) dell'art. 167, mediante prelevamenti dal fondo corrispondente al beneficio netto presunto della vendita e conseguente riduzione dello stanziamento di cui al comma d) dello stesso art. 167, da farsi nel modo e con le forme prescritte per le spese obbligatorie e d'ordine dal terzo comma dell'art. 38 della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Egual procedimento dovrà seguirsi alla chiusura di ogni esercizio finanziario, per la impostazione del fondo occorrente al capitolo da istituirsi a norma dell'art. 168.

Art. 171.

(Art. 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505).

È istituita una Commissione di vigilanza sul servizio del chinino, cui spetta fare le proposte intorno all'erogazione dei sussidi per diminuire le cause della malaria di cui all'art. 168, e dar parere sui quesiti che nell'interesse del servizio medesimo le fossero sottoposti da ministro delle finanze.

Questa Commissione di vigilanza, da rinnovarsi ad ogni legislatura, è composta di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore generale delle private, del direttore generale della sanità pubblica, di un delegato del Ministero d'agricoltura e del direttore della manifattura dei tabacchi di Roma, che fungerà da segretario senza diritto di voto.

Le funzioni della Commissione sono gratuite.

Art. 172.

(Art. 9 della legge 23 dicembre 1900, n. 505).

La Convenzione o le Convenzioni, che il Ministero delle finanze stipulasse in relazione agli articoli 164 e seguenti contenuti nella presente sezione saranno registrate col diritto fisso di L. 1.

Art. 173.

(Art. 7 della legge 2 novembre 1901, n. 460 - art. 10 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, 1° comma - e art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 209).

È data facoltà al Governo di fare il regolamento per l'esecuzione degli articoli della presente sezione IV, contenenti le disposizioni per diminuire le cause della malaria, e degli altri articoli contenenti le disposizioni per la vendita del chinino per conto dello Stato, udito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

SEZIONE V.

Disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra

Art. 174.

(Art. 1 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

È vietato vendere, ritenere per vendere, somministrare sotto qualsiasi forma a chicchesia:

a) granturco immaturo, non bene essiccato, ammuffito, od in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina;

b) tutti i prodotti ottenuti da siffatta farina e quelli che, sebbene preparati con farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.

Art. 175.

(Art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

È vietata l'introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria sia avvenuta durante il viaggio di trasporto o nei mazzazini di deposito.

Art. 176.

(Art. 3 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

La circolazione nel Regno, la macinazione e l'utilizzazione del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, sono soggette ad autorizzazione del prefetto o delle autorità locali, alle condizioni fissate dal regolamento indicato nell'art. 192.

La mancanza di autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 177.

(Art. 4 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Le contravvenzioni ai tre precedenti articoli saranno denunciate all'autorità giudiziaria dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, e saranno punite con ammenda da L. 51 a 2000.

L'ufficiale sanitario comunale, oltre che al sindaco e al medico provinciale, denuncierà direttamente all'autorità giudiziaria le trasgressioni alle disposizioni della presente sezione ed al regolamento indicato nell'art. 192, le quali importino applicazione di pena.

Art. 178.

(Art. 5 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

I proventi delle contravvenzioni andranno a beneficio delle istituzioni locali per la prevenzione e la cura della pellagra.

Art. 179.

(Art. 6 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Gli ufficiali sanitari ed i vigili sanitari avranno facoltà di visitare i depositi dei negozianti di granaglie e di farine, gli opifici

dei mugnai, i panifici e i pasticci per assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente sezione V.

Art. 180.

(Art. 7 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Ogni caso di pellagra, anche incipiente, deve essere denunziato nei modi stabiliti dagli articoli 123 e 125.

Art. 181.

(Art. 8 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

I Comuni, dove sia stata accertata endemia pellagrosa, saranno sottoposti al regime speciale dell'art. 182 e seguenti.

La dichiarazione di applicazione degli articoli stessi è fatta con decreto motivato del prefetto, inteso il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Essa è esecutiva dal giorno della notificazione amministrativa al sindaco, che deve pubblicarla nello stesso giorno.

Art. 182.

(Art. 9 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Nei Comuni dichiarati colpiti dalla pellagra sono assoggettati alla vigilanza ed alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.

Le norme provvisorie per l'immediata esecuzione del presente articolo e dei seguenti, e i regolamenti speciali per disciplinarla in modo permanente, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale di sanità ed anche i comizi agrari e gli altri Istituti agricoli legalmente esistenti nella Provincia per la parte culturale.

Art. 183.

(Art. 10 della legge 21 luglio 1902, n. 427, posto in armonia colla legge 13 luglio 1905, n. 309).

Nei Comuni dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e, dove esiste, la Commissione pellagologica provinciale, ha facoltà di ordinare la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco, di capacità corrispondente al bisogno locale.

L'esercizio verrà regolato dalle norme prescritte dal regolamento di cui all'art. 192.

Il prefetto ha parimente facoltà di ordinare al Comune di destinare un locale, a giudizio dell'ufficiale sanitario, igienicamente adatto al deposito ed alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti che manchino di case sane, e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.

All'impianto dell'essiccatoio ed alla costruzione od adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme o i benefici stabiliti dalla legge 13 luglio 1905, n. 309, per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

Art. 184.

(Art. 11 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

La Giunta comunale forma e tiene in corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie sono impotenti a procacciare l'alimentazione curativa.

L'alimentazione curativa dei poveri malati di pellagra è obbligatoria.

Art. 185.

(Art. 12 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

I malati poveri, nei quali sia accertata l'insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione curativa, devono essere ricoverati in pellagrosari, in ospedali, o in altri locali opportunamente ordinati.

Art. 186.

(Art. 13 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Alle spese di cui agli articoli 183, 184 e 185 si provvede:

- a) col prodotto della beneficenza privata;
- b) col concorso eventuale degli enti e degli Istituti pubblici;
- c) col provento delle annate di cui all'art. 173;
- d) col concorso del Comune o della Provincia, nella misura di una metà per ciascuno;
- e) coi sussidi dello Stato.

I proventi, di cui alle lettere c) e b) andranno a diminuzione della quota del Comune.

Art. 187.

(Art. 14 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Nei mesi e con le forme determinate dal regolamento di cui all'art. 192 potranno, per decreto Ministeriale, essere chiamati i Comitati provinciali o locali ed essere costituite Commissioni pellagologiche provinciali o comunali, per coadiuvare le autorità locali nell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione V.

Ai loro componenti potranno essere delegati incarichi speciali per la difesa preventiva e per la cura della pellagra, come per l'introduzione di migliori pratiche agricole.

Art. 188.

(Art. 15 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

In caso di esitanza o di rifiuto da parte di qualche Comune all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nella presente sezione V, provvederà il prefetto con le facoltà a lui demandate dalla legge comunale o provinciale, col concorso, per quanto occorre, della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 189.

(Art. 16 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Per l'attuazione dei provvedimenti preventivi, come per i curativi, i Comuni e le Province possono unirsi in Consorzio, secondo le circostanze locali e le loro convenienze.

Art. 190.

(Art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Sul bilancio del Ministero dell'Interno sarà stanziata annualmente, in apposito capitolo, la somma di L. 100.000 per sussidi ai Comuni, per l'impianto ed il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra.

Uguale stanziamento sarà fatto sul bilancio del Ministero d'Agricoltura e Commercio, per incoraggiamento o aiuti ai Istituti preventivi d'indole economica o per miglioramenti delle pratiche agrarie.

Art. 191.

(Art. 18 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

Nei Comuni dichiarati colpiti dalla pellagra, il Ministero delle finanze è autorizzato a far distribuire gratuitamente ai pellagrosi poveri ed alle loro famiglie, per uso esclusivo di consumo alimentare, il sale loro occorrente nelle quantità indicate, sulla propria responsabilità, dall'ufficiale sanitario.

La destinazione del sale, distribuito ad uso diverso dall'indicato, sarà punita come contravvenzione alla privativa, giusta la legge 15 giugno 1865, n. 6397.

Art. 192.

(Art. 19 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

All'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente se-

zione V per la provenienza e cura della pellagra sarà provveduto con regolamento, approvato con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio, inteso il Consiglio superiore di sanità.

SEZIONE VI.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali

Art. 193.

(Art. 55 della legge 22 dicembre 1883, n. 5849, e art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272).

I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunciare immediatamente al sindaco del luogo, dove si verifici, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

Ai contravventori si applica un'ammenda estensibile a L. 100.

Sono altresì applicabili alle malattie infettive del bestiame le disposizioni contenute nel presente titolo dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffuse dell'uomo.

I contravventori sono puniti con ammenda estensibile a L. 300.

Inoltre, nei casi di peste bovina, di pleuro-pneumonia contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, può, con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali, quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

In tali casi ai proprietari è concessa un'indennità entro i limiti della metà del valore dell'animale, e da non superare mai le L. 300 per ogni capo di bestiame.

Apposito regolamento, emanato dal Ministero dell'interno, provvederà alla polizia veterinaria, e stabilirà le norme per la concessione dell'indennità anzidetta.

Art. 194.

(Art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272).

Nel bilancio dell'entrata è inserita sotto apposito capitolo una somma corrispondente al presuntivo prodotto dei diritti di visita sanitaria o delle ammende stabilite dagli articoli 51 e 193.

La metà di tali proventi è destinata a costituire il fondo di riserva per le epizootie; al quale scopo, a cura del Ministero del tesoro, l'importo relativo è versato annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti come deposito volontario o conto corrente fruttifero.

Il fondo serve nei casi di straordinaria eventualità di epizootie, come pure per sopperire ad eventuali deficienze del capitolo dei sussidi per provvedimenti profilattici contro le epizootie, normalmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno. I prelievi sono fatti con decreto del Ministero del tesoro ed inseriti nel bilancio del Ministero dell'interno in aumento del capitolo anzidetto.

L'altra metà del provento è destinata:

- a) al pagamento degli stipendi ai veterinari provinciali per la quota spettante allo Stato, giusta l'art. 201;
- b) al pagamento delle indennità per abbattimento di animali per la quota spettante allo Stato, giusta gli articoli 193 e 201;
- c) ai sussidi per provvedimenti profilattici nei casi di epizootie;
- d) per aumento al fondo per i sussidi alla istituzione di condotte veterinarie comunali o consorziali.

In corrispondenza a siffatte destinazioni, verranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.

CAPO III.

Della polizia mortuaria

Art. 195.

(Art. 56 della legge 22 dicembre 1883, n. 5849).

Ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria.

I piccoli Comuni possono costruire dei cimiteri consorziali.

Art. 196.

(Art. 57 della legge 22 dicembre 1883, n. 5349, e articolo unico della legge 21 dicembre 1899, n. 473).

Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso abitazioni, entro il raggio di 200 metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a L. 200, e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio.

Quando le condizioni locali lo richiedano potrà essere permesso di costruire nuovi cimiteri, conservare ed ampliare quelli già in uso, a distanza minore di 200 metri dall'abitato.

Potrà pure essere permesso di eseguire opere di manutenzione o di ampliamento nelle abitazioni o negli edifici di qualsiasi specie preesistenti alla promulgazione della legge 21 dicembre 1899, n. 473 che si rovinano a distanza minore di 200 metri.

In tali casi la concessione dovrà farsi volta per volta dal prefetto della Provincia, previo parere favorevole del Consiglio provinciale sanitario.

Contro il rifiuto del prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, che deciderà udito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Art. 197.

(Art. 58 della legge 22 dicembre 1883, n. 5849, e art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 368).

Il trasporto, nel Regno, di cadaveri da Comune a Comune è autorizzato dal prefetto, e l'introduzione di cadaveri nel Regno dall'estero è autorizzata dal ministro dell'interno, oppure, per delegazione di esso, dal prefetto, sotto l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

È vietato di seppellire un cadavere in un luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contravventore di L. 51, estensibile a L. 100, oltre alle spese necessarie per il trasporto al cimitero.

È fatta eccezione per l'inumazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita per i cimiteri.

Sarà inoltre in facoltà del Ministero dell'interno di autorizzare di volta in volta con apposito decreto la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, purché concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

La concessione ministeriale di cui al precedente comma sarà vincolata al pagamento di una tassa nella misura prescritta dal n. 40 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, (serie 2^a), senza pregiudizio del pagamento della tassa dovuta per l'autorizzazione al trasporto della salma da Comune a Comune nel Regno. È fatta eccezione soltanto per gli illustri personaggi ai quali siano decretate onoranze nazionali.

Art. 198.

(Art. 59 della legge 22 dicembre 1883, n. 5849).

La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi apprc

vati dal medico provinciale. I Comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurato da ogni profanazione.

TITOLO VI.

Dei regolamenti locali d'igiene

Art. 199.

(Art. 60 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, comma 3° e 4° dell'art. 16 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e art. 2 della legge 26 giugno 1902, n. 272).

I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del Comune e dalle altre condizioni locali per l'esecuzione degli articoli precedenti riguardanti l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e la igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per ovviare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.

Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non siano dai precedenti articoli stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da L. 5 a L. 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Alle contravvenzioni stesse sono applicabili le disposizioni degli articoli 202 e 203 della legge comunale e provinciale. (Testo unico approvato con R. decreto 3 maggio 1898, n. 164).

Ogni Provincia deve avere un regolamento locale di polizia sanitaria zootica. A questo regolamento è annessa una tariffa unica dei diritti da pagarsi ai veterinari municipali per la visita del bestiame sui mercati, e per il rilascio dei certificati sanitari del bestiame. Tale tariffa ed il regolamento sono approvati dal prefetto sulla proposta del Consiglio provinciale, intesi il consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento locale di polizia sanitaria zootica, per le quali non siano da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pena pecuniaria estensibile a L. 50, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Art. 200.

(Art. 61 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, messo in armonia con la legge 4 maggio 1898, n. 164).

I regolamenti locali di igiene sono deliberati dai Consigli comunali, e trasmessi colle osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al ministro dell'interno, il quale li approva colle aggiunte e modificazioni che giudicherà opportune.

Il ministro dell'interno potrà assegnare ad un Comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale d'igiene, trascorso il quale termine lo farà compilare di ufficio.

È derogato alla prescrizione contenuta nell'art. 194 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164) che attribuisce alla Giunta provinciale amministrativa l'approvazione dei regolamenti comunali di igiene.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 201.

(Art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 272 - art. 5 e 6 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487 - art. 8 a 13 della legge 21 luglio 1902, n. 427).

La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari è così determinata:

Sono a carico dei comuni

a) le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri del Comune;

b) quello per gli uffici di vigilanza igienica;

c) quello per la vaccinazione nel Comune;

d) quelle per i cimiteri;

e) quelle per le acque potabili;

f) quelle indicate negli articoli 140 e 141 e negli articoli 181 a 186 nei casi ivi previsti e tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene.

Sono a carico delle provincie:

a) le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie;

b) quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia;

c) quelle per gli uffici dei medici provinciali;

d) quelle indicate nell'art. 186, nei casi ivi contemplati.

Sono a carico dello Stato e della provincia in parti uguali:

a) lo stipendio del veterinario provinciale;

b) le indennità per abbattimento di animali nei casi contemplati dall'art. 193.

Sono a carico dello Stato:

a) gli stipendi dei medici provinciali, o le indennità agli incaricati che ne fanno le veci;

b) le indennità di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli;

c) gli assegni dei veterinari di confine o di porto;

d) le indennità ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione;

e) le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati;

f) tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del Regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

Art. 202.

(Art. 63 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Le spese, che per l'articolo precedente vengono poste a carico dei comuni e delle provincie, sono obbligatorie.

Art. 203

(Art. 64 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la Provincia o per il Comune, il ministro decide, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 204

(Art. 65 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849).

Nulla è innovato riguardo alla competenza delle spese per i provvedimenti di urgenza intorno alla igiene pubblica emanati a termini dell'art. 151 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164 (testo unico).

Art. 205.

(Art. 10 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Col regolamento saranno fissate le norme per la costituzione, il funzionamento, le modificazioni o lo scioglimento dei Consorzi indicati negli articoli 19, 25, 20, 42 o 126 del presente testo unico.

Saranno del pari determinate le norme principali cui dovranno uniformarsi i capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della legge 25 febbraio 1904, n. 57. Saranno inoltre stabilite le

norme per coordinare i capitolati di condotta esistenti alla attuazione di detta legge colle disposizioni della legge stessa.

Fra tali norme, dove le condizioni locali lo consentono, dovranno essere comprese anche quelle relative ai congedi, nonchè alle supplenze nei casi di malattia.

Tutti i capitolati devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale.

Art. 206.

(Art. 13 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Gli ufficiali sanitari comunali che non sono medici condotti e che si trovino in servizio all'attuazione della legge 25 febbraio 1904, n. 57 da almeno tre anni nello stesso Comune, possono essere dispensati dal concorso e dal periodo di prova previsti dall'art. 18, su parere conforme del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 207.

(Art. 11 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Per i medici condotti comunali e per quelli delle opere pie che fanno servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri, se alla data della legge 25 febbraio 1904, n. 57, non hanno ancora acquistato il diritto alla stabilità dell'ufficio, i due anni di prova si computano dall'epoca dell'assunzione in servizio.

Il licenziamento in questo caso deve deliberarsi nei modi indicati nell'art. 32.

Art. 208.

(Art. 8 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463 - Art. 14 della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Ai funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale o provinciale dell'interno o ad altre Amministrazioni governative che, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 7 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463 e dell'articolo unico del R. decreto 28 dicembre 1902, n. 538 sono stati chiamati ad occupare posti presso la direzione generale della sanità pubblica, sarà tenuto conto dei servizi già prestati nei precedenti impieghi governativi per quanto riguarda anzianità, promozioni e le altre condizioni di carriera.

Per i medici provinciali rimangono salvi i diritti acquisiti alla pubblicazione della legge 25 febbraio 1904, n. 57, per il cumulo di altri impieghi dipendenti dall'esercizio della medicina o dallo insegnamento.

Art. 209.

(Art. 7 della legge 26 giugno 1902, n. 272).

I veterinari di confine o di porto, che, al promulgarsi della legge 26 giugno 1902, n. 272 prestavano il loro ufficio da tre anni almeno possono essere riconfermati senza alcuna formalità di concorso o di esame.

Art. 210.

(Art. 42 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

Le condizioni di fatto circa le distanze degli aggregati di abitazioni esistenti alla data della pubblicazione della legge 16 giugno 1907, n. 337, anche se difformi da quelle a prefigersi dai nuovi regolamenti di cui all'art. 73, sono salve purchè risultino conformi alle prescrizioni dei regolamenti provinciali in vigore alla data predetta, ed anteriore al 1907, e non siano nocive alla salute, nel quale caso è sempre applicabile il disposto dell'art. 77, comma terzo.

Art. 211.

(Art. 43 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

A cura dei proprietari dei fondi coltivati a risaia deve essere data completa attuazione a quanto è prescritto dall'art. 80, 1° capo della presente legge, nel termine di anni tre dalla pubblicazione della legge 16 giugno 1907, n. 337. Alla protezione delle aperture mediante le reticelle ed al locale prescritto dall'ultimo comma dell'art. 80, deve essere provveduto entro un anno dalla stessa data.

I regolamenti provinciali dovranno determinare, tenendo conto delle condizioni speciali delle varie località, l'ordine e la successione da osservarsi negli altri lavori entro il termine di tre anni.

Art. 212.

(Art. 45 della legge 16 giugno 1907, n. 337).

La legge 12 giugno 1886, n. 2967, è abrogata.

I regolamenti provinciali, esistenti in virtù di detta legge, rimangono in vigore, nelle parti in cui non siano in contraddizione colle disposizioni del titolo IV, fino alla pubblicazione dei nuovi regolamenti previsti dall'art. 72.

Art. 213.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, o art. 22 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

Il regolamento approvato con R. decreto 27 novembre 1891, n. 605, è abrogato per quanto riguarda la profilassi delle malattie celtiche.

Art. 214.

(Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 23 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487).

I medici addetti ai dispensari celtici governativi esistenti alla pubblicazione del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487, potranno passare in servizio dei municipi presso gli istituendi dispensari celtici municipali, senza obbligo di sottostare al concorso previsto dall'art. 143, purchè abbiano prestato servizio per almeno due anni.

Art. 215.

(Art. 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5349).

Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, affine di regolare le indennità che potranno occorrere o provvedere i mezzi necessari a questo scopo.

Art. 216.

(Art. 66 della legge 22 dicembre 1888, n. 5349).

Le pene portate dalle disposizioni del presente testo unico saranno applicate dalle autorità giudiziario competenti.

Art. 217.

(Art. 67 della legge 22 dicembre 1888, n. 5349 posto in armonia col Codice penale).

Le pene pecuniarie comminate nel presente testo unico sono commutabili nella detenzione o nell'arresto a termini e nei modi prescritti dal Codice penale.

Le disposizioni dello stesso Codice relative alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite dal presente testo unico.

Art. 218.

(Art. 70 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 16 - ultimo comma - della legge 25 febbraio 1904, n. 57).

Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Saranno poi approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni di legge, ferme restando le norme relative ai regolamenti speciali, di cui agli articoli 106, 113, 122, 130, 193.

Le contravvenzioni al regolamento generale ed ai regolamenti speciali anzidetti, per infrazioni alle quali non sia già provveduto dalla presente o da altre leggi, saranno punite con pene pecuniarie da L. 5 a L. 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno

GIOLITTI.

Tabella n. 1.

Tabella organica di cui all'art. 10 del testo unico.
(R. decreto 16 novembre 1902, n. 463 e R. decreto 28 dicembre 1902, n. 538)

GRADI	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
Direttore generale	—	1	9.000	9.000
Vice direttore generale	—	1	8.000	8.000
<i>Servizio d'ispezione sanitaria.</i>				17.000
Ispettore generale medico	1 ^a	1	7.000	7.000
	2 ^a	1	6.000	6.000
Ispettore del servizio celtico	—	1	5.000	5.000
Ispettore veterinario	1 ^a	1	5.000	5.000
	2 ^a	1	4.000	4.000
<i>Ufficio degli affari generali.</i>				27.000
Capo sezione (della carriera amministrativa)	1 ^a	1	5.000	5.000
Primi segretari (1 medico, 1 amministrativo)	1 ^a	2	4.000	8.000
Ufficiale d'ordine	2 ^a	1	2.000	2.000
<i>Divisione tecnica per il servizio igienico generale.</i>				15.000
Direttore capo di divisione medico	2 ^a	1	6.000	6.000
Capo sezione (della carriera amministrativa)	1 ^a	1	5.000	5.000
	2 ^a	1	4.500	4.500
Segretari (5 medici, 1 amministrativo)	1 ^a	1	3.000	3.000
	2 ^a	3	2.500	7.500
	3 ^a	2	2.000	4.000
<i>Divisione tecnica per il servizio zootecnico.</i>				30.000
Direttore capo di divisione (veterinario o dottore in scienze agrarie)	2 ^a	1	6.000	6.000
Capo sezione (della carriera amministrativa)	1 ^a	1	5.000	5.000
Capo sezione veterinario	2 ^a	1	4.500	4.500
Segretari (3 veterinari, 2 dottori in scienze agrarie, 1 amministrativo)	1 ^a	1	3.000	3.000
	2 ^a	2	2.500	5.000
	3 ^a	3	2.000	6.000
<i>Segreteria del Consiglio superiore di sanità.</i>				29.500
Segretari medici	1 ^a	1	5.000	5.000
	2 ^a	1	4.000	4.000
Segretario ingegnere	—	1	5.000	5.000
Archivista	—	1	—	—
				18.000

Tabella n. 2.

Tabella indicante il ruolo organico del personale tecnico di sanità marittima con gli stipendi assegnati a ciascun grado, di cui all'art. 41 del testo unico.
(Legge 7 luglio 1902, n. 286).

	Stipendio annuo	Spesa complessiva
<i>Delegati sanitari all'estero.</i>		
1 delegato presso il Consiglio sanitario internazionale di Alessandria d'Egitto	6.000	12.000
1 delegato presso il Consiglio sanitario internazionale di Costantinopoli	6.000	
<i>Medici di porto.</i>		
4 medici di porto di 1 ^a classe	3.500	47.000
6 medici di porto di 2 ^a classe	3.000	
6 medici di porto di 3 ^a classe	2.500	
<i>Medici di stazioni sanitarie.</i>		
2 medici	1.000	2.300
2 medici	100	
<i>Guardie di sanità.</i>		
3 capi guardie	1.500	30.500
10 guardie di 1 ^a classe	1.500	
14 guardie di 2 ^a classe	1.000	
Totale spesa		92.300

Tabella N. 3.

Tabella dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 51 del testo unico.
(Legge 26 giugno 1902, n. 272).

INDICAZIONE degli animali e prole di animali	Diritti per la visita sanitaria del bestiame che si importa	
	Lire	Lire
Cavalli per capo	4 —	2 —
Muli »	2 —	1 —
Asini »	1 —	— 50
Bovini »	2 —	— 50
Pecore e capre »	— 20	— 10
Suini fino a chilogrammi 20	— 25	— 10
Id. oltre a chilogrammi 20	— 50	— 10
Carni fresche, conservate, salate, o comunque preparate, al quintale	2 —	—
Grassi e strutto	— 50	—

Il ministro dell'interno
GIOLITTI.